



## **AutoMia Reale** *Autovetture*

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA  
TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

 **REALE  
MUTUA**

REALE GROUP

TOGETHER MORE

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTOMIA AUTOVETTURE

**Mod. 5251 RCA  
Ed. 02/2024**

## CONTATTI UTILI



	CONTATTO
<b>ASSISTENZA STRADALE, PER L'ABITAZIONE E LA SALUTE</b> - 24 ore – 7 giorni su 7	800 092 092
<b>SERVIZI CLIENTI - BUONGIORNO REALE</b> - lun – sab 8-20	800 320 320

## AREA RISERVATA



All'indirizzo [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. È possibile consultare tale Area anche tramite l'App Reale Mobile. L'accesso è gratuito previa la registrazione.

# INTRODUZIONE

---

## **Automia offre una copertura per il tuo veicolo completa e personalizzabile a seconda delle tue esigenze.**

Infatti, oltre alla garanzia Responsabilità Civile Auto (RCA), obbligatoria per poter circolare con il tuo veicolo, che copre i danni causati a terzi e ad eventuali persone trasportate., puoi scegliere tra molte altre garanzie che ti tutelano per i danni subiti dal tuo veicolo a seguito di eventi come il furto, l'incendio, le calamità naturali, la collisione o l'uscita di strada, la rottura dei cristalli.

Inoltre puoi scegliere prestazioni di Assistenza stradale utilizzabili in situazioni di necessità (soccorso stradale, traino, auto sostitutiva ecc.) e servizi di Tutela Legale che coprono i costi di un legale in caso di controversie connesse all'utilizzo del tuo veicolo.

Infine sai che il conducente in caso di incidente con responsabilità è l'unico soggetto non risarcito dalla garanzia RCA per le lesioni subite? Con la garanzia Infortuni del Conducente, potrai proteggerti anche in questo caso garantendoti un sostegno economico per affrontare le conseguenze di eventuali danni fisici.

Scegliendo Reale Mutua, ha scelto la sicurezza a tutto tondo: con noi, ogni viaggio è Reale.

Grazie per la sua fiducia!

REALE MUTUA  
e il suo Agente di fiducia



















Controlli i box di consultazione che troverà all'interno delle condizioni assicurative: le indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.





# INDICE

---

INTRODUZIONE .....	2
GLOSSARIO .....	6
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE .....	10
<b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE .....</b>	<b>17</b>
 Che cosa è assicurato .....	17
 Che cosa non è assicurato .....	19
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro .....	24
 Che cosa fare in caso di sinistro .....	37
<b>SEZIONE DANNI .....</b>	<b>39</b>
 Che cosa è assicurato .....	39
 Che cosa non è assicurato .....	50
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro .....	52
 Che cosa fare in caso di sinistro .....	53
<b>SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO .....</b>	<b>59</b>
 Che cosa è assicurato .....	60
 Che cosa non è assicurato .....	76
 Che cosa fare in caso di sinistro .....	77
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro .....	78
 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	78
<b>SEZIONE TUTELA LEGALE .....</b>	<b>78</b>
 Che cosa è assicurato .....	78
 Che cosa non è assicurato .....	83
 Che cosa fare in caso di sinistro .....	85

# INDICE

---

<b>SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE</b> .....	89
 Che cosa è assicurato.....	90
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro.....	91
 Che cosa non è assicurato .....	94
 Che cosa fare in caso di sinistro .....	94
 APPENDICE NORMATIVA .....	 102

# LEGENDA

---



## CHE COSA È ASSICURATO

Descrizione delle garanzie previste dal prodotto.



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Funzionamento di alcune garanzie, con eventuale indicazione del loro perimetro di applicazione, delle limitazioni e dei casi in cui non operano.



## CHE COSA NON È ASSICURATO

Indicazione di quali persone o beni non possono essere assicurati e quali eventi sono esclusi dalla polizza.



## TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepilogo per ogni singola garanzia di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Procedura per la denuncia di sinistro, contatti di riferimento, documentazione da consegnare, tempistiche di accertamento del sinistro e liquidazione dell'indennizzo.



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



## CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI CONTRAENTE/ASSICURATO

Obblighi del Contraente/Assicurato sia al momento dell'acquisto, sia durante tutta la durata del contratto.



## COME POSSO DISDIRE/RECEDERE DALLA POLIZZA

Modalità di scioglimento del contratto.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE

Modalità di pagamento dei premi e altre informazioni che possono influire sul premio di polizza.



## DOVE VALE LA COPERTURA

Paesi in cui sono valide le singole garanzie.



## ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni presenti solo nella Sezione del contratto denominata "Norme comuni a tutte le garanzie".

# GLOSSARIO

---

Ai termini contenuti nel contratto le parti attribuiscono il significato precisato nel glossario (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione).

## **ASSICURATO**

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia Assistenza vale la definizione riportata nella specifica Sezione.

## **CARTA VERDE**

Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.

## **CLASSE UNIVERSALE – CU**

Classe di "Conversione universale" risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione (Provvedimento IVASS n. 72/2018).

## **CODICE DELLA STRADA**

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **CONDUCENTE**

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

## **CONTRAENTE**

La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

## **ESPLOSIONE**

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

## **FRANCHIGIA**

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

## **INCENDIO**

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

## **INTERMEDIARIO**

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riasicurativi (R.U.I.) di cui all'Art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

## **LEGGE**

Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 – “Codice delle Assicurazioni Private”, i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

## **LOCATARIO**

Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.

## **MASSIMALE**

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

## **MINIMO DI SCOPERTO**

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

## **PERCORSI FUORISTRADA**

Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all'Art. 2 Codice della Strada.

## **PERIODO D'OSSERVAZIONE**

Periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati. Il periodo d'osservazione inizia:

- per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.

## **POLIZZA**

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

## **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.

## **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore del veicolo assicurato, senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 Codice Civile).

**PROPRIETARIO**

L'intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

**PROVIDER**

Fornitore con il quale Reale Mutua ha stipulato un accordo per l'installazione dell'impianto satellitare Full Box Reale, tramite la propria rete di installatori convenzionati. L'elenco dei provider è a disposizione presso ogni punto vendita e sul sito internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

**RELITTO**

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**RESPONSABILITÀ MINORITARIA**

La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

**RESPONSABILITÀ PARITARIA**

La responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.

**RESPONSABILITÀ PRINCIPALE**

La responsabilità principale ricorre:

- nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
- nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

**RISARCIMENTO/INDENNIZZO**

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

**SCOPERTO**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

**SCOPPIO**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

**SINISTRO**

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

**VALORE A NUOVO**

Il valore di listino "Automobili Nuove" riportato dalla rivista "Quattroruote".

## **VALORE COMMERCIALE**

- A.** Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote"; il valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus;
- B.** per gli altri veicoli il valore del bene in comune commercio.

## **VEICOLO**

Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

# NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

---



## 1. DURATA DELLA COPERTURA

---

### 1.1 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

Reale Mutua è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal *Contraente* per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

### 1.2 RINNOVO DEL CONTRATTO

Al termine dell'annualità è facoltà del *Contraente* rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del *premio* relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da Reale Mutua, per tutte le garanzie presenti in contratto.

Reale Mutua provvederà alla consegna del certificato.

Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.

### 1.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in *polizza* se è stato pagato il *premio* o la prima rata di *premio*; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza*.

In caso di frazionamento del *premio*, se il *Contraente* non paga alle singole scadenze, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).

Tale disposizione si applica anche a *polizze* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.



## DISDETTA E RECESSO

### 1.4 DIRITTO DI RECESSO (VALIDO SOLO PER LE POLIZZE STIPULATE A DISTANZA)

Il *Contraente* entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del *premio*, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all'*Intermediario* con cui il contratto è stato concluso e a Reale Mutua.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r.

Alla ricezione di tutti i documenti Reale Mutua è tenuta a rimborsare la parte di *premio* riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.



## OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

### 1.5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo *premio* è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal *Contraente* e riportate in *polizza*.

**Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Sono rilevanti ai fini della determinazione del *premio* le dichiarazioni relative alla residenza del *proprietario* o alle caratteristiche tecniche del *veicolo*.

**La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a Reale Mutua e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.**

**La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.**

**Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, Reale Mutua qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all'Art. 144 della Legge in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso l'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi nel limite di € 50.000. La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza degli Artt. 1892 e 1894 del Codice Civile per l'ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell'intera somma pagata nel caso di dolo.**

## 1.6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

### SOSPENSIONE

In deroga all'obbligo assicurativo l'Assicurato ha la facoltà di sospendere l'assicurazione in corso di contratto ed è tenuto a farne richiesta a Reale Mutua tramite formale autocertificazione.

Reale Mutua rilascia un'appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dall'Assicurato: la sospensione decorre dal giorno e dall'ora indicati nella predetta appendice. Tale documento costituisce comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 bis della Legge. Il periodo di sospensione può essere prorogato fino ad una durata massima complessiva di 10 mesi (11 mesi per i veicoli storici di cui all'art. 60 del Codice della Strada) rispetto all'annualità assicurativa in corso previa formale comunicazione a Reale Mutua da effettuarsi entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso (5 giorni per i veicoli storici di cui all'art. 60 del Codice della Strada).

Se il periodo complessivo di sospensione supera la durata massima di 10 mesi rispetto all'annualità assicurativa in corso (11 mesi per i veicoli storici di cui all'art. 60 del Codice della Strada), il contratto si intende risolto ed il premio non goduto resta acquisito da Reale Mutua.

Qualora durante la sospensione intervengano:

- vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
- demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della circolazione (Art. 103 del Codice della Strada);
- furto del *veicolo* indicato nel contratto,

Reale Mutua è tenuta a rimborsare, su richiesta del *Contraente*, il premio pagato e non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La sospensione non è consentita:

- a seguito di furto del *veicolo* assicurato;
- per i contratti di durata inferiore all'anno.

### RIATTIVAZIONE

La riattivazione del contratto, fermo il *proprietario* del *veicolo* assicurato e ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dall'Assicurato tramite formale autocertificazione entro il termine massimo di sospensione sopra indicato e comporta la proroga del contratto, con sostituzione di *polizza*, di un periodo pari a quello della sospensione.

Alla riattivazione dal premio determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. La riattivazione può essere effettuata per lo stesso *veicolo* assicurato dal contratto pre-

cedentemente sospeso oppure, fermo il *proprietario*, per altro *veicolo*, a condizione che il *veicolo* assicurato dal contratto precedentemente sospeso sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o la cui circolazione sia definitivamente cessata ai sensi dell'Art. 103 del *Codice della Strada*.

## 1.7 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento della proprietà del *veicolo*, attestato da idonea documentazione, o la sua consegna in "conto vendita", comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

### SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'alienante, chieda che il contratto sia reso valido per altro *veicolo* di sua proprietà (o in comproprietà con il coniuge, il convivente di fatto o persona unita civilmente), sul nuovo contratto sarà mantenuta la classe di merito in corso. Tale disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del *veicolo* che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno o più di essi.

Reale Mutua provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato e l'eventuale *Carta Verde* per il nuovo *veicolo*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:

- in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

### CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il *Contraente*, perfezionato il trasferimento di proprietà, è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e a Reale Mutua, la quale, prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di *premio*.

**Finché Reale Mutua non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del *veicolo*, il *Contraente* è tenuto al pagamento dei premi successivi.**

**Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e Reale Mutua non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.**

**Per l'assicurazione dello stesso *veicolo* l'acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.**

Il cedente può conservare la *classe universale CU* maturata sul *veicolo* ceduto su altro *veicolo* di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

**Nel caso in cui l'alienante del *veicolo* non richieda che il contratto sia reso valido per altro**

**veicolo di sua proprietà e l'acquirente non subentri nel contratto di assicurazione, il contratto è risolto ai sensi dell'Art. 171 comma 1 lettera a), della Legge.** Reale Mutua provvederà a restituire la parte di *premio* corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, **dal momento della restituzione dei documenti attestanti la vendita del veicolo.** Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del *veicolo*, la parte di *premio* corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita.

La restituzione della parte di *premio* corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per i contratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti all'articolo "Sospensione e riattivazione del contratto".

## 1.8 CESSAZIONE DEL RISCHIO

### DEMOLIZIONE, CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE ED ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero del *veicolo* (articolo 103 del *Codice della Strada*), **il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua.**

**Il Contraente, inoltre, deve fornire a Reale Mutua:**

- **in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all'estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;**
- **in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato di cui all'Art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.**

Il *Contraente* può chiedere alternativamente a Reale Mutua:

- la restituzione del *premio* corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia **dal momento della restituzione della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto;**
- la sostituzione del contratto relativo al *veicolo* demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (Art. 103 del *Codice della Strada*), con altro *veicolo* di sua proprietà o del coniuge, o del convivente di fatto o di persona unita civilmente. In questo caso Reale Mutua rilascerà il certificato per il nuovo *veicolo*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:
  - in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;

– in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

**Per le polizze di durata inferiore all'anno, Reale Mutua non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione.**

### **FURTO DEL VEICOLO (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile)**

In caso di furto del *veicolo*, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall'Art. 122 comma 3 della *Legge*.

**Il Contraente deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.**

Il *Contraente* ha diritto alla restituzione del *premio* corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, **dal momento della consegna della copia della denuncia.**

### **SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI**

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza* che comporti la perdita totale e definitiva del *veicolo* assicurato e senza sostituzione con altro *veicolo*, Reale Mutua rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di *premio*, al netto dell'imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del *premio* pagato.

**Relativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.**



## **DOVE VALE LA COPERTURA**

### **1.9 ESTENSIONE TERRITORIALE**

**L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera.**

**L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata, su richiesta, da Reale Mutua al Contraente.**

**Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Respon-**

**sabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del *sinistro*, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla *polizza*.**

La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato. Reale Mutua, qualora sia applicabile la normativa prevista dall'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall'Art. 170 bis del dglS 209/2005 (vedi anche articolo "Durata del contratto"), risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del *premio* o delle rate di *premio* successive, **a condizione che al momento del *sinistro* il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.**

Qualora la *polizza*, in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde*, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, è convenuto che anche questa cessi di avere validità. **L'uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della *polizza* è pertanto illecito.**

**Per le Sezioni "Danni" e "Infortuni del conducente" l'assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della "*Carta Verde*" la cui sigla non risulti barrata sulla *Carta Verde* stessa.**

**Per le Sezioni "Tutela Legale" e "Assistenza in viaggio", vale l'ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.**



## ALTRE INFORMAZIONI

---

### 1.10 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente/Assicurato*.

### 1.11 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

**Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al *premio*, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Reale Mutua.**

# SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



## CHE COSA È ASSICURATO

### 2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, **entro i massimali convenuti in polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del *veicolo* utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto indicato nella *polizza*.

La garanzia è operante a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dall'area in cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

La garanzia è operante anche per i veicoli utilizzati in aree il cui accesso è soggetto a restrizioni. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

#### RIMORCHI

Se il *veicolo* assicurato è un rimorchio, la garanzia opera:

- sulla base dell'assicurazione del rimorchio per i danni, provocati a terzi dallo stesso quando è in sosta staccato dalla motrice, conseguenti a manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
- sulla base dell'assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a quest'ultima costituendo con essa un unico *veicolo*;
- sulla base dell'assicurazione sia del rimorchio sia della motrice per i danni provocati a terzi nei territori di Spagna, Germania, Francia, Grecia e Slovenia.

#### VEICOLI TRAINANTI CARRELLI APPENDICE

Per i veicoli trainanti carrelli appendice (Art. 56 *Codice della Strada*) la garanzia opera anche per i danni cagionati da tali carrelli appendice **quando sono agganciati al veicolo stesso.**

#### OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico.

## AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo *conducente* anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame;
- l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo *conducente*.

## RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TERZI TRASPORTATI

Reale Mutua tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il *conducente* ed i soggetti di cui all'Art. 129 della *Legge*, in conseguenza della circolazione del *veicolo* assicurato. **Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato.**

## 2.2 PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

Per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità civile indicati sulla *polizza* **i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria** e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.



**Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:**

- 1) valore del massimale per danni a persone € 6.450.000
  - danno provocato per danni a persone € 2.000.000
  - importo risarcito € 2.000.000
- 2) valore del massimale per danni a persone € 6.450.000
  - danno provocato per danni a persone € 7.500.000
  - importo risarcito € 6.450.000.

## CHE COSA NON È ASSICURATO



### 2.3 SOGGETTI ESCLUSI

L'assicurazione, ai sensi dell'Art. 129 della *Legge*, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal *conducente* del *veicolo* assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- il *proprietario* del *veicolo*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente* con patto di riservato dominio ed il *locatario* in caso di *veicolo* concesso in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del *conducente* o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'*Assicurato* sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

### 2.4 ESCLUSIONI E RIVALSA

**Reale Mutua eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.**

**CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI**  
**L'assicurazione non è operante se il *conducente* non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

Tuttavia, Reale Mutua rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:

- se al momento del *sinistro*, il *veicolo* è guidato da persona con patente scaduta, **a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti**; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo **sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del *sinistro* stesso**;
- nei confronti del solo *proprietario* se il *veicolo* è guidato da *conducente* non abilitato, **a condizione che il *proprietario* non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del *veicolo*.**

Al *proprietario* è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'*acquirente* con patto di riservato dominio. Resta fermo quanto disposto al paragrafo successivo per quanto riguarda l'abilitazione alla guida dei neopatentati.



### Quando il conducente è abilitato alla guida?

Il conducente è abilitato quando ha conseguito la regolare patente di guida prevista per il veicolo assicurato. E' abilitato anche il conducente che, pur privo di patente di guida, al momento del sinistro circoli conformemente alle disposizioni di legge: è abilitato ad esempio chi guida con il "foglio rosa" nel rispetto delle prescrizioni previste per legge o il minore di 17 anni, in possesso di patente A1, che guida un'autovettura in presenza di regolare autorizzazione e con a fianco un adulto titolare di patente B.

### CONDUCENTI NEOPATENTATI (Art. 117 del Codice della Strada)

L'assicurazione non è operante se, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all'Art. 117 del Codice della Strada, si trovi un conducente che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno.

Reale Mutua eserciterà la rivalsa:

- integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario dello stesso;
- con il limite di 2.500 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest'ultimo; nei confronti del conducente la rivalsa viene esercitata integralmente;
- con il limite complessivo di 2.500 € nei confronti del conducente e del proprietario, se appartenenti al medesimo nucleo familiare, rilevabile dallo stato di famiglia.

Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.



### Quali veicoli può guidare un neopatentato?

Per 1 anno dalla data in cui si è conseguita la patente non è possibile guidare autoveicoli con potenza specifica (tara) superiore a 55 kW per tonnellata (kW/t). Pertanto per i neopatentati, prima di mettersi alla guida, è sempre consigliabile verificare, sul sito [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it), portale dei servizi on line del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, se il veicolo rientri nei limiti previsti.

## GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (fatto sanzionato ai sensi degli Artt. 186 o 186 bis del Codice della Strada)

L'assicurazione non è operante se il *conducente* si trova, al momento del *sinistro*, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) o 186 bis del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose).

Reale Mutua limita la rivalsa a 2.500 €:

- in caso di *conducente* che si trovi, al momento del *sinistro*, in stato di ebbrezza ed il fatto sia sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada;
- in caso di *conducente* che si trovi, al momento del *sinistro*, in stato di ebbrezza ed il fatto sia sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada.

Il limite di rivalsa è elevato a 5.000 €:

- in caso di *conducente* sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada, quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g/l;
- in caso di *conducente* sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada, quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g/l.



### Quando Reale Mutua può fare la rivalsa in caso di guida in stato d'ebbrezza?

La guida in stato di ebbrezza è un reato sanzionato dagli articoli 186 e 186-bis del Codice della Strada. Affinché lo stato di ebbrezza sia sanzionabile dalle autorità il tasso di alcol deve superare il valore di 0,5 g/l; le sanzioni penali e amministrative collegate variano in funzione del tasso alcolemico accertato (art.186). Per quanto riguarda invece i conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di 3 anni o i conducenti professionali che stiano svolgendo la propria attività, l'art.186 bis prevede che essi non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.

Reale Mutua può esercitare la rivalsa solo nel caso in cui al conducente sia stata comminata la sanzione da parte delle autorità per la guida in stato d'ebbrezza. L'Impresa limita inoltre l'importo della rivalsa in relazione al tasso alcolemico accertato.

## GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (fatto sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del Codice della Strada)

L'assicurazione non è operante se il *conducente* si trova, al momento del *sinistro* sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del Codice della Strada.

#### **Reale Mutua esercita la rivalsa:**

- integralmente se il *veicolo*, al momento del *sinistro*, è guidato dal *proprietario* dello stesso;
- con il limite di 5.000 € nei confronti del solo *proprietario*, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest'ultimo e purché il *proprietario* non sia a conoscenza delle condizioni del *conducente* al momento dell'affidamento del *veicolo*; nei confronti del *conducente* la rivalsa viene esercitata integralmente;
- con il limite complessivo di 5.000 € nei confronti del *conducente* e del *proprietario*, se facenti parte del medesimo nucleo familiare, rilevabile dallo stato di famiglia.

Al *proprietario* è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

#### **TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI**

**L'assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.**

Reale Mutua tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo *proprietario* che non sia alla guida se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni della legge o alle indicazioni della carta di circolazione, **a condizione che il *proprietario* non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del *veicolo*.**

**Reale Mutua rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del *conducente* se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*, rilevabile dallo stato di famiglia.**

Al *proprietario* è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

#### **VEICOLO CHE NON HA SUPERATO LA REVISIONE PRESCRITTA DALLE NORME IN VIGORE**

**L'assicurazione non è operante se il *veicolo*, al momento del *sinistro*, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.**

Reale Mutua tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo *conducente* del *veicolo*, se diverso dal *proprietario*, a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del *veicolo* stesso.

**Resta ferma l'applicazione integrale della rivalsa nei confronti del *proprietario* che risulti *conducente* al momento del *sinistro*.**

Al *proprietario* è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.



### In quali casi Reale Mutua può fare rivalsa?

Il Codice della Strada prevede che i veicoli ed i loro rimorchi debbano essere sottoposti a revisione periodica che ne accerti il rispetto delle condizioni di sicurezza: sono previste sanzioni sia per il caso in cui il veicolo circoli senza essere stato sottoposto alla revisione periodica sia per il caso in cui il veicolo non l'abbia superata.

L'Impresa si riserva il diritto di esercitare la rivalsa, con i limiti indicati, **solo quando il veicolo non abbia superato la revisione** e sulla carta di circolazione risultino le diciture "revisione ripetere" e "revisione ripetere-sospeso dalla circolazione".

### PARTECIPAZIONE A GARE NON AUTORIZZATE

**L'assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato, ai sensi dell'Art. 141, nono comma, del Codice della Strada.**

### MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA E VEICOLI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

**L'assicurazione non è operante nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, se durante la guida dell'allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente.**

**L'assicurazione non è operante nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario (o dal locatario in caso di leasing), da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale, o se i predetti soggetti autorizzati alla guida, non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.**



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

### CONDIZIONI FACOLTATIVE (Operanti esclusivamente se richiamate in polizza)

#### 2.5 RINUNCE ALLA RIVALSA (Operanti con pagamento di sovrappremio)

Con la presente clausola, se richiamata in *polizza*, Reale Mutua, a parziale deroga dell'Art. 2.4) Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.



##### Perché sottoscrivere questa clausola?

Con la sottoscrizione della clausola 2.5) ed il pagamento di un sovrappremio è possibile ampliare la copertura della garanzia R.C. Auto escludendo in taluni casi completamente la rivalsa o limitandone gli effetti ad importi più contenuti rispetto a quanto previsto dall'art. 2.4). Esempio: in caso di sinistro provocato dal conducente del veicolo, sanzionato sulla base dell'art. 186 del Codice della Strada per guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l, per l'art. 2.4) Reale Mutua potrà esercitare la rivalsa fino a 2.500 euro. Con la sottoscrizione della clausola 2.5) Reale Mutua in questo caso non eserciterà alcuna rivalsa.

#### CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA – FATTO DEI FIGLI MINORI

A parziale modifica di quanto previsto nell'art. 2.4) "Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti", Reale Mutua rinuncia alla rivalsa per i danni arrecati a terzi dal *veicolo* assicurato **purché la circolazione del *veicolo* assicurato avvenga ad insaputa del *proprietario* ed alla guida si trovino:**

- **figli minori o minori in affidamento temporaneo;**
- **persone con lo stesso conviventi, risultanti dallo stato di famiglia e soggette alla sua tutela.**

#### CONDUCENTI NEOPATENTATI (Art. 117 del Codice della Strada)

In caso di guida dell'autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all'Art. 117 del Codice della Strada, da parte di soggetto che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno, Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa **nei confronti del solo *proprietario* che non sia alla guida del *veicolo* al momento del sinistro.** Reale Mutua **limita invece la rivalsa a 2.500 €:**

- **nei confronti del *proprietario* che si trovi alla guida del *veicolo*, al momento del *sinistro*;**
- **nei confronti del *conducente* diverso dal *proprietario*.**

Al *proprietario* è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

### **GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (fatto sanzionato ai sensi degli Artt. 186 o 186 bis del Codice della Strada)**

**Reale Mutua limita la rivalsa a 2.500 €:**

- in caso di *conducente* sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g./l.;
- in caso di *conducente* sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g/l.

In tutti gli altri casi, Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il *conducente* si trova, al momento del *sinistro*, in stato di ebbrezza.

### **GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (fatto sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del Codice della Strada)**

**Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo *proprietario* in caso di guida del *veicolo* da parte di altro soggetto e purchè non a conoscenza delle condizioni del *conducente* al momento dell'affidamento del *veicolo*.**

**Reale Mutua limita invece la rivalsa a 5.000 € unicamente per il primo *sinistro* sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada causato nell'annualità assicurativa:**

- nei confronti del *proprietario* che si trovi alla guida del *veicolo*;
- nei confronti del *conducente* diverso dal *proprietario*.

**Reale Mutua limita inoltre la rivalsa a 2.500 € nei confronti del *conducente* se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*, rilevabile dallo stato di famiglia.**

Al *proprietario* è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

### **TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI**

Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.

## **2.6 FULL BOX REALE**

Premesso che le tariffe di Responsabilità Civile Auto e Furto eventualmente applicate alla *polizza* beneficiano di uno sconto per installazione di un sistema di radiolocalizzazione satellitare "Full Box Reale" con rilevazione dei dati di utilizzo del *veicolo*, il *Contraente* si impegna a:

- **installare ed attivare la "Full Box Reale" entro dieci giorni lavorativi dalla stipulazione della polizza,** in caso di scelta di un dispositivo autoinstallante;
- **recarsi dall'installatore prescelto entro dieci giorni lavorativi dalla stipulazione della polizza per l'installazione e l'attivazione della "Full Box Reale",** in caso di scelta

di un dispositivo per il quale necessiti un'installazione professionale; in questo caso il **Contraente dovrà avvisare immediatamente l'installatore qualora fosse impossibile, per cause di forza maggiore, imprevedibili ed improvvise, osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione;**

- **recarsi nel più breve tempo possibile presso un installatore della rete nazionale del provider prescelto in caso di guasto o mancato funzionamento di "Full Box Reale", segnalato dal Centro Servizi, per la verifica e manutenzione del sistema.**

Qualora il *Contraente* non adempia agli obblighi di cui ai precedenti punti:

- **dovrà corrispondere a Reale Mutua la quota parte del premio pari alla differenza tra la tariffa agevolata prevista per il radiolocalizzatore satellitare "Full Box Reale" e la tariffa di Responsabilità Civile Auto e/o Furto che sarebbe stata normalmente applicata al contratto;**
- in caso di *sinistro* RCA con *responsabilità principale o paritaria* dell'Assicurato, **Reale Mutua applicherà per ogni evento una rivalsa di € 2.500;**
- in caso di furto totale del *veicolo*, **verrà applicato uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno;**
- Reale Mutua non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei servizi connessi all'installazione della "Full Box Reale".

## 2.7 GUIDA BENE & RISPARMI

Premesso che **l'acquisto della presente clausola è subordinato all'installazione a bordo del veicolo di "Full Box Reale" (esclusa la "Full Box Base")**, Reale Mutua determinerà il *premio* di tariffa della garanzia di Responsabilità Civile Auto, per le annualità successive, anche in funzione dei parametri relativi allo stile di guida (quali ad esempio frenate ed accelerate in determinato lasso di tempo, ecc.) rilevati dalla "Full Box Reale".

I parametri relativi allo stile di guida sono riportati nella tariffa applicabile al contratto a disposizione presso gli intermediari e sul sito Internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) nella sezione "prodotti e soluzioni" dedicata al prodotto "AutoMia Reale".

## FORMULA EXPRESS

**Le seguenti clausole sono richiamabili in polizza singolarmente o congiuntamente.**

I relativi coefficienti di sconto sono riportati nella tariffa applicabile al contratto a disposizione presso gli *intermediari* e sul sito Internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) nella sezione "veicoli e viaggi" dedicata al prodotto "Automia Reale".

**Le clausole Conducente esperto e Formula Bonus/Malus con franchigia sono acquistabili solo per nuovi contratti stipulati a partire dal 1° febbraio 2018.**

## 2.8 CONDUCENTE ESPERTO

**L'assicurazione non è operante qualora al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovi un conducente di età inferiore a 26 anni; in tal caso Reale Mutua eserciterà la rivalsa per le somme pagate, con il limite di € 1.500.**

Reale Mutua non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:

- guida da parte di una persona incaricata ad effettuare riparazioni sul veicolo;
- utilizzo del veicolo dovuto a stato di necessità, intendendosi per tale l'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

## 2.9 FORMULA BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA

**La garanzia è prestata nella forma Bonus/Malus con franchigia fissa ed assoluta di € 500 per ogni sinistro.**

Si intende richiamato integralmente l'art. 2.11 delle Condizioni di Assicurazione.

**Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Reale Mutua l'importo del risarcimento nel limite della franchigia.**

Reale Mutua conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

## 2.10 ATTESTAZIONE DI RISCHIO

Reale Mutua consegna al *Contraente*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall'Art. 134 della Legge (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell'Area Riservata del sito [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

Alla scadenza del contratto, qualora il *Contraente* intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

Reale Mutua rilascia altresì al *Contraente*, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l'attestazione relativa all'annualità in corso riportante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.

In caso di riattivazione del contratto sospeso, Reale Mutua consegna l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto o mancato rinnovo del contratto

per mancato utilizzo del *veicolo*, il periodo di validità dell'attestazione dello stato di rischio è pari a 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce.

Reale Mutua consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, attestazione relativa all'ultima annualità compiuta.

**Reale Mutua non rilascia l'attestazione nel caso di:**

- **sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione;**
- **polizza che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;**
- **polizza che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;**
- **polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;**
- **polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d'osservazione;**
- **cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.**

## FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA

La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richiamata nella *polizza*.

### 2.11 FORMULA "BONUS/MALUS 38 CLASSI" (VEICOLI SETTORI I E II – VEDI DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI IN CALCE AL CONTRATTO)

La garanzia è prestata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni ("Bonus") o maggiorazioni ("Malus") di *premio* rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel *periodo di osservazione* della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte al successivo paragrafo.

La presente formula si articola in 38 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *premio* decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella, dove sono state indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in bonus.

**Tabella delle classi di merito**

Classi di merito	Coefficienti di premio	Percentuale di riduzione bonus	Classi di merito	Coefficienti di premio	Percentuale di riduzione bonus
1	0,471	0,00%	20	0,810	-4,94%
2	0,483	-2,48%	21	0,850	-4,71%
3	0,495	-2,42%	22	0,890	-4,49%
4	0,507	-2,37%	23	0,930	-4,30%
5	0,519	-2,31%	24	0,978	-4,91%
6	0,533	-2,63%	25	1,033	-5,32%
7	0,546	-2,38%	26	1,093	-5,49%
8	0,559	-2,33%	27	1,165	-6,18%
9	0,573	-2,44%	28	1,220	-4,51%
10	0,589	-2,72%	29	1,280	-4,69%
11	0,605	-2,64%	30	1,343	-4,69%
12	0,620	-2,42%	31	1,480	-9,26%
13	0,638	-2,82%	32	1,716	-13,75%
14	0,655	-2,60%	33	2,089	-17,86%
15	0,675	-2,96%	34	2,650	-21,17%
16	0,696	-3,02%	35	3,600	-26,39%
17	0,715	-2,66%	36	3,960	-9,09%
18	0,742	-3,64%	37	4,356	-9,09%
19	0,770	-3,64%	38	4,400	-0,99%

## STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d'assegnazione di seguito riportate.

### VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA

Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale.

**In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il Contraente deve presentare:**

- la carta di circolazione;
- il certificato di proprietà.

Reale Mutua acquisisce l'attestazione di rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

**Qualora l'attestato di rischio non risulti presente nella predetta Banca Dati, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell'attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. Se, da successive verifiche, la predetta dichiarazione risulta non veritiera Reale Mutua procede alla riclassificazione del contratto.**

Si applicano le seguenti disposizioni:

- se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo "Bonus/Malus", la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell'attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet di Reale Mutua;
- se il precedente contratto era stipulato nella forma con *franchigia*, si procede alla determinazione della *classe di merito CU* (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018) in base ai sinistri riportati nell'attestazione e, in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet di Reale Mutua;
- se il precedente contratto risulta scaduto da più di 15 giorni e da non oltre 5 anni, l'attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell'assegnazione della classe di merito, **a condizione che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.** Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 38;
- in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all'estero o cessazione della circolazione (Art. 103 del *Codice della Strada*) del *veicolo* indicato sull'attestazione, avvenute dopo il rilascio dell'attestazione di rischio ma entro il periodo di validità della stessa, il *Contraente* ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall'attestazione per un altro *veicolo* **a condizione che:**

- sia fornita idonea documentazione attestante che il *veicolo* da assicurare sia di proprietà del medesimo *proprietario del veicolo* indicato sull'attestazione o del suo coniuge, del convivente di fatto o di persona unita civilmente;
- il *Contraente* dichiara che il *veicolo* non ha circolato trascorsi 15 giorni dalla scadenza contrattuale.
- l'attestazione non sia già stata impiegata per l'assicurazione di altro *veicolo* acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fisica, l'applicazione dell'Art. 134, comma 4 bis, della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge "Bersani", vedi Appendice normativa).

In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni presenti sull'attestazione, alla classe di merito risultante dall'applicazione delle regole di cui ai precedenti punti.

La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo *veicolo* sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 mesi, a condizione che le generalità del locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *veicolo*, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del *Codice della Strada* da almeno 12 mesi.

In caso di *veicolo* rubato e successivamente ritrovato, o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il *Contraente* si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il *veicolo* tornato in possesso del *proprietario* è assegnata la *classe universale (CU)* precedente alla perdita di possesso.

## Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno.

### Contratto temporaneo

Per *veicolo* precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il *Contraente* deve esibire il precedente contratto temporaneo: al nuovo contratto è attribuita la classe di merito corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" (colonna 2) a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet di Reale Mutua.

Ai fini dell'assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell'attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applicano le regole previste al punto precedente.

### Contratto concluso a distanza

Nel caso di *veicolo* già assicurato in Italia con contratto concluso a distanza (stipulato via Internet o telefono) e risolto consensualmente prima della scadenza annuale o annullato a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento, il *Contraente*, per la stipulazione del nuovo contratto, è tenuto ad esibire la dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto rilasciata dal precedente Assicuratore e il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione.

## Cessione di contratto

Nel caso di *veicolo* per il quale sia stata rilasciata appendice di "cessione contratto", il nuovo contratto, previa presentazione della relativa documentazione, sarà inserito nella classe di merito 30, fatta salva, per *proprietario* persona fisica, l'applicazione dell'Art. 134, comma 4 bis della *Legge* (legge n. 40/2007, c.d. legge "Bersani"; vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni. Il cedente ha diritto a mantenere la classe universale CU per il periodo di validità dell'attestato di rischio.

In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 38.

## Veicolo precedentemente assicurato all'estero

Nel caso di *veicolo* già assicurato all'estero il *Contraente* consegna **una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe universale CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa secondo i criteri di cui alla Tabella 1 del Provv. IVASS n.72/2018, considerando la 14 quale classe di ingresso.**

Ai fini dell'assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell'attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applicano le regole previste alle lettere del precedente punto.

## VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Se il precedente contratto era stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla *classe universale CU* di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal Commissario liquidatore su richiesta del *Contraente*. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

La classe di merito viene assegnata in applicazione delle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet di Reale Mutua.

## VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO ED OGGETTO DI CONTRATTO DI LEASING O DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Nel caso in cui un *veicolo* in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato da soggetto utilizzatore, la *classe universale (CU)* maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *veicolo*, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non

acquisti il *veicolo* locato in leasing o noleggiato, la *classe universale CU* è riconosciuta su altro *veicolo* dallo stesso acquistato.

La classe di merito del nuovo contratto viene attribuita, in base alla *classe di merito CU* ed ai sinistri riportati nell'attestazione, secondo quanto previsto dalle "Tabelle di corrispondenza" a disposizione del *Contraente* presso l'*Intermediario* e sul sito internet di Reale Mutua.

L'attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.

Reale Mutua acquisisce l'attestazione di rischio relativa al *veicolo* per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

#### **VEICOLO INTESTATO A SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP**

Nel caso di *veicolo* intestato a soggetto portatore di handicap, la *classe universale CU* maturata sul *veicolo* è riconosciuta, per i nuovi *veicoli* acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il *veicolo* stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 245/1992, da almeno 12 mesi.

#### **VEICOLO OGGETTO DI SUCCESSIONE EREDITARIA**

Qualora la proprietà del *veicolo* assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la *classe universale CU* maturata sul *veicolo* è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del *veicolo* stesso a titolo ereditario.

#### **VEICOLO OGGETTO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ TRA DITTA INDIVIDUALE, SOCI E SOCIETÀ DI PERSONE E VICEVERSA**

Nel caso di trasferimento di proprietà del *veicolo* dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della *classe universale CU*.

#### **VEICOLO OGGETTO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ IN CASO DI TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ**

Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del *veicolo*, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della *classe universale CU* in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

#### **MUTATA CLASSIFICAZIONE DEL VEICOLO**

Nel caso di mutamento della classificazione del *veicolo* assicurato, di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la *classe universale CU* già maturata.

#### **VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IMMATRICOLAZIONE O VOLTURA AL PRA**

Il contratto viene assegnato alla classe di merito 29 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 30 in caso di voltura al Pra, fatta salva, per *proprietario* persona fisica, l'applicazione dell'Art. 134, comma 4 bis della *Legge* (legge n. 40/2007, c.d. legge "Bersani";

vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.

**Il Contraente deve esibire:**

- **la carta di circolazione del veicolo;**
- **il certificato di proprietà.**

**RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO**

**Evoluzione della classe di merito**

In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alla Tabella delle regole evolutive sotto riportata, in funzione dei *sinistri "osservati"* nel *periodo di osservazione* precedente il rinnovo.

**Definizione di "sinistri osservati"**

Per *sinistri "osservati"* che determinano una maggiorazione di *premio*, si intendono:

- i sinistri con *responsabilità principale* dell'*Assicurato*, pagati, anche parzialmente, nel *periodo di osservazione*, anche da altra Compagnia, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti;
- i sinistri pagati, anche parzialmente, nel *periodo d'osservazione* con *responsabilità paritaria* dell'*Assicurato*, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i *sinistro/i* con *responsabilità paritaria* pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull'attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.

Rientrano nei sinistri osservati, anche i sinistri tardivi, intesi come i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del *periodo di osservazione* terminato presso la Compagnia che ha gestito il *sinistro* e comunque entro la fine dell'ultimo periodo di osservazione, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee.

I sinistri osservati in un *periodo di osservazione* non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.

**Tabella delle regole evolutive**

Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	5	7	9	11
2	1	6	8	10	12
3	2	7	9	11	13
4	3	8	10	12	14
5	4	9	11	13	15

Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
6	5	10	12	14	16
7	6	11	13	15	17
8	7	12	14	16	18
9	8	13	15	17	19
10	9	14	16	18	20
11	10	15	17	19	21
12	11	16	18	20	22
13	12	17	19	21	23
14	13	18	20	22	24
15	14	19	21	23	25
16	15	20	22	24	26
17	16	21	23	25	27
18	17	22	24	26	28
19	18	23	25	27	29
20	19	24	26	28	30
21	20	25	27	29	31
22	21	26	28	30	32
23	22	27	29	31	33
24	23	28	30	32	34
25	24	29	31	33	35
26	25	30	32	34	36
27	26	31	33	35	37
28	27	32	34	36	38
29	28	33	35	37	38
30	29	34	36	38	38
31	30	35	37	38	38
32	31	36	38	38	38
33	32	37	38	38	38
34	33	38	38	38	38
35	34	38	38	38	38
36	35	38	38	38	38
37	36	38	38	38	38
38	37	38	38	38	38

### Facoltà di rimborso dei sinistri pagati

Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del *premio*, è data la facoltà al *Contraente*, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell'ultimo *periodo di osservazione*.

**Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura di *risarcimento* diretto, ai sensi dell'Art. 149 della *Legge*, il *Contraente*, al fine di conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'*Intermediario*, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma ([www.consap.it](http://www.consap.it)).**

**Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura ordinaria di *risarcimento*, ai sensi dell'Art. 148 della *Legge*, il *Contraente*, al fine di conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente a Reale Mutua.**

Il *sinistro* rimborsato dall'*Assicurato* non sarà indicato sull'attestazione di rischio.

## SOSTITUZIONE DEL VEICOLO E CESSAZIONE DI RISCHIO ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO

### Sostituzione del veicolo assicurato

Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero (Art. 103 del *Codice della Strada*), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro *veicolo*, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il *periodo di osservazione* in corso e **la classe di merito è conservata a condizione che:**

- **il nuovo *veicolo* sia intestato al medesimo *proprietario* del *veicolo* precedentemente assicurato o al coniuge o al convivente di fatto o a persona unita civilmente;**
- **al nuovo *veicolo* sia applicabile la presente formula tariffaria.**

Qualora invece il nuovo *veicolo* sia assicurato in sostituzione di un altro *veicolo* assicurato con diversa formula tariffaria, il primo *periodo di osservazione* ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo *veicolo* e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato:

- alla classe di merito 25 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 26 in caso di voltura al Pra se il precedente *veicolo* risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 annualità;
- alla classe di merito 27 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 28 in caso di voltura al Pra se il precedente *veicolo* risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità;
- alla classe di merito 29 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 30 in caso di voltura al Pra in tutti gli altri casi.

### Stipulazione di nuovo contratto a seguito di cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero (Art. 103 del *Codice della Strada*), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - alla compravendita di veicoli) o furto del *veicolo* assicurato, **il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge o del convivente di fatto o di persona unita civilmente, della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che:**

- **la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente veicolo;**
- **al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria.**

Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il *periodo di osservazione*, Reale Mutua assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettivamente maturata.



## CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 2.12 DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro*, così come previsto dall'Art. 143 della *Legge*, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.) consegnato all'atto della stipulazione della *polizza*, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di *sinistro*, ed essere trasmessa all'*Intermediario* a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del *sinistro* o da quando l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza.

Inoltre l'*Assicurato* può denunciare il *sinistro* occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la *Centrale Operativa Sinistri Auto* al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24).

**Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.**

**A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di *sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Reale Mutua ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 del Codice Civile).**

## 2.13 GESTIONE DELLE VERTENZE

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del *risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

## 2.14 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

- sulla base della procedura di "risarcimento diretto" in caso di *sinistro* tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall'Art. 149 della *Legge*;
- sulla base della procedura di "risarcimento del terzo trasportato" per i danni subiti dai passeggeri del *veicolo* alle condizioni e con i limiti previsti dall'Art. 141 della *Legge*;
- sulla base della procedura di *risarcimento* prevista dall'Art. 148 della *Legge* per tutte le fattispecie di *sinistro* non disciplinate nei punti precedenti.

# SEZIONE DANNI



## CHE COSA È ASSICURATO

### 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del *veicolo* causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in *polizza*, **con l'applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti nella polizza stessa.**

### 3.2 FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *veicolo*, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.

La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del medesimo al momento del *sinistro*.

### 3.3 FURTO TOTALE

Furto o rapina del *veicolo* senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti; in caso di ritrovamento, il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del medesimo al momento del *sinistro*.

### 3.4 INCENDIO

*Incendio, scoppio, esplosione* (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

**Ricorso terzi da incendio (si intende operante se espressamente richiamata in polizza)**

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, **entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro**, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo

scoppio o dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo*:

- a cose di terzi quando il *veicolo* non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa.

### Danni al box (si intende operante se espressamente richiamata in polizza)

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, **entro il limite massimo di € 30.000 per sinistro**, dei danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del *veicolo* assicurato e conseguenti a *incendio*, *esplosione* o *scoppio* del *veicolo* medesimo.

**Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.**

## 3.5 ATTI VANDALICI

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

## 3.6 CALAMITÀ NATURALI

- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
- terremoti o eruzioni vulcaniche, **con il limite massimo di *indennizzo*, in entrambi i casi, di € 15.000 per veicolo assicurato;**

a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.

Limitatamente ai danni subiti dal *veicolo* in conseguenza di evento grandigeno:

- in caso di riparazione effettuata ad opera di Società specializzate nella tecnica della lavorazione a freddo (cd. "levabolli") convenzionati con Reale Mutua non saranno applicati lo *scoperto* o la *franchigia* indicati in *polizza*. Qualora per il ripristino del *veicolo* siano necessarie sostituzioni/sfumature il provider eseguirà anche tali lavorazioni;
- in caso di riparazione effettuata presso Carrozzerie Convenzionate con Reale Mutua lo *scoperto*, il relativo minimo o la *franchigia* indicati in *polizza* sono ridotti della metà;
- in caso di riparazione effettuata presso Carrozzerie non Convenzionate con Reale Mutua, oltre all'applicazione integrale degli scoperti o franchigie previste in *polizza*, sarà applicato un limite di massimo *indennizzo* per evento € 2.500.

L'elenco delle Società specializzate nella tecnica della lavorazione a freddo e delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli intermediari o sul sito internet di Reale Mutua [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

### 3.7 GUASTI INTEGRALE

Urto contro ostacoli fissi o mobili, collisione, caduta di oggetti e materiali, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.

### 3.8 GUASTI PARZIALE

Collisione con *veicolo* identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.

### 3.9 GUASTI INDENNIZZO GARANTITO

Collisione con *veicolo* identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* **sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e senza applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile ovvero nella forma a "primo rischio assoluto".**

### 3.10 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI UNGULATI

Collisione con animali selvatici ungulati intendendosi per tali gli animali selvatici appartenenti all'ordine degli artiodattili.

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* sino alla concorrenza dell'importo indicato in *polizza* e senza applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, ovvero nella forma a "primo rischio assoluto".

Le spese dovranno essere comprovate da denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.

### 3.11 CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, **non conseguenti ad atti vandalici e dolosi**, delimitanti l'abitacolo del *veicolo*. Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi. I massimali a scelta dell'*Assicurato* possono essere di euro 520, euro 750 o euro 1.100 e non è prevista alcuna *franchigia* a carico dell'*Assicurato*.

**Nel caso in cui l'*Assicurato* non si avvalga per la riparazione o sostituzione di centri di assistenza convenzionati con Reale Mutua, sarà applicata una *franchigia* fissa di 200 euro a carico dell'*Assicurato* e i massimali verranno ridotti con le seguenti modalità:**

- fino alla concorrenza di euro 400 per ogni *sinistro* in caso di scelta del *massimale* 520 euro;
- fino alla concorrenza di euro 550 per ogni *sinistro* in caso di scelta del *massimale* 750 euro;
- fino alla concorrenza di euro 800 per ogni *sinistro* in caso di scelta del *massimale* 1100 euro.

L'elenco dei Centri di assistenza convenzionati è a disposizione presso gli *Intermediari* o sul sito Internet di Reale Mutua, [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

## GARANZIE SPECIALI

### 3.12 GARANZIE ACCESSORIE

#### ◆ FORMULA "UNO"

##### IMMATRICOLAZIONE

Reale Mutua, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del *veicolo* a seguito di *incendio* con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento del *veicolo* assicurato o furto della sola targa, rimborsa **sino alla concorrenza di € 520** le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'immatricolazione o voltura di un altro *veicolo* **purché eseguita entro 12 mesi dal sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

##### CUSTODIA E PARCHEGGIO

Reale Mutua, in caso di furto o rapina del *veicolo*, rimborsa **sino alla concorrenza di € 520**, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio o la custodia del *veicolo* disposti dall'Auto-rità. **La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'*Assicurato* dell'avvenuto ritrovamento. Data di comunicazione del ritrovamento e spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

##### TRASPORTO FERITI

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del *veicolo* dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, **sino alla concorrenza di € 520. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

##### TASSA DI PROPRIETÀ

Reale Mutua, in caso di furto o rapina del *veicolo* assicurato senza ritrovamento, rimborsa al *Contraente* la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del *sinistro* fino alla scadenza dell'annualità pagata. **Il rimborso sarà effettuato previa presentazione di copia della documentazione di pagamento.**

##### SPESE DOCUMENTI

Reale Mutua, in caso di furto o rapina del *veicolo* o di *incendio* con distruzione totale, rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del *sinistro*. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

#### ◆ FORMULA "DUE"

##### SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE / DUPLICAZIONE PATENTE

Reale Mutua, in caso di sottrazione o distruzione:

- della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
- della patente di guida del *proprietario* del *veicolo*;

rimborsa le spese sostenute per la reimmatricolazione del *veicolo* o per la duplicazione della patente **sino alla concorrenza di € 200. Le spese dovranno essere comprovate da denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.**

### SOTTRAZIONE CHIAVI

Reale Mutua, in caso di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del *veicolo*, rimborsa, **sino alla concorrenza di € 500**, le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle serrature e/o dei congegni elettronici di apertura con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

### SPESE DI DISSEQUESTRO

Reale Mutua, in caso di sequestro del *veicolo* da parte dell'Autorità Giudiziaria a seguito di *incidente* di circolazione, rimborsa, **sino alla concorrenza di € 200**, le spese di dissequestro. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

### SPESE DI DISINFEZIONE E LAVAGGIO

Reale Mutua, in caso di furto del *veicolo* e successivo ritrovamento, rimborsa, **sino alla concorrenza di € 200**, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del *veicolo*. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

## 3.13 GARANZIE AGGIUNTIVE

### RIPRISTINO AIR-BAG/CINTURE DI SICUREZZA

Reale Mutua rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:

- dei dispositivi di sicurezza airbag,
- dei pretensionatori delle cinture di sicurezza,

del *veicolo* assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad incidente stradale o a causa accidentale. **Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di € 1.000 per evento e per anno assicurativo, dietro presentazione di fattura.**

### DANNI SUBITI DA FURTO DI BAGAGLI TRASPORTATI

Reale Mutua indennizza in caso di furto dei bagagli (valigie, bauli e loro contenuto) trasportati sul *veicolo* indicato in *polizza* di proprietà del *conducente* o delle persone trasportate sul *veicolo* stesso, i danni subiti per la perdita o danneggiamento dei bagagli stessi. **Sono esclusi denaro, preziosi, carte di credito, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici, relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio.**

**La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del *veicolo* (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza), che il *veicolo* sia debitamente chiuso a chiave e che il furto sia avvenuto con effrazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 300 per *sinistro*. I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.**

**La prestazione non opera in caso di furto totale del *veicolo*.**

## RIPRISTINO ANTIFURTO E/O NAVIGATORE SATELLITARE

Reale Mutua rimborsa, in caso di *incidente* di circolazione con responsabilità dell'*Assicurato*, **sino alla concorrenza di € 500**, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del *veicolo* incorporati o fissi. **Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.**

### 3.14 LINEA VERDE

In base alla scelta effettuata dal *Contraente* ed indicata sul frontespizio di *polizza*, si intendono operanti le seguenti garanzie:

#### ASSISTENZA IN VIAGGIO

Si applicano le "Definizioni" e la garanzia "Assistenza in Viaggio" di cui alla Sezione Assistenza in Viaggio del presente fascicolo. Reale Mutua, per il tramite della *Centrale Operativa* di Blue Assistance, fornisce inoltre la seguente prestazione:

#### INFORMAZIONI TELEFONICHE SULLA RETE DI IMPIANTI DI RIFORNIMENTO DI GAS

La *Centrale Operativa* di Blue Assistance, in caso di necessità derivante dall'esaurimento del carburante, fornisce le informazioni telefoniche sotto indicate a fronte di contatto telefonico (dall'Italia Numero Verde, chiamata gratuita, 800-092092 - dall'Estero 0039-011-7425555):

- informazioni sulla rete dei distributori gpl/metano in Italia ed Europa: servizio di informazioni sulla stazione di rifornimento più vicina al luogo indicato dall'*Assicurato*.

#### RICORSO TERZI DA INCENDIO

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, **entro il massimale di 260.000 euro per sinistro**, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo *scoppio* o dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo* alimentato a gas:

- a cose di terzi (quando il *veicolo* non sia in circolazione);
- al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa, purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del *veicolo* in base alle normative vigenti.

#### DANNI AL BOX

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, **entro il massimale di 30.000 euro**, dei danni materiali e diretti, conseguenti a *incendio*, *esplosione* o *scoppio* del *veicolo* alimentato a gas, prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad auto-rimessa del *veicolo* assicurato, purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del *veicolo* in base alle normative vigenti.

**Sono esclusi i danni causati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.**

## DANNI DA SCASSO

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati dall'effrazione del *veicolo* assicurato per l'esecuzione o tentativo di furto o rapina di oggetti trovatisi a bordo del *veicolo* stesso e non costituenti parte del medesimo.

**L'indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all'Autorità competente.**

Qualora con la presente *polizza* sia prestata anche la garanzia "furto", il danno sarà liquidato, a scelta dell'*Assicurato*:

- equiparandolo ad un danno da furto in base ai criteri previsti da tale garanzia;
- **entro il limite massimo di € 340 per sinistro e per anno assicurativo.**

Se la garanzia "furto" non è prestata con la presente *polizza*, **la liquidazione avverrà con il predetto limite massimo di € 340 per sinistro e per anno assicurativo.**

## TUTELA LEGALE

Si applicano le "Definizioni" e la garanzia "Tutela legale estesa" di cui alla Sezione Tutela Legale del presente fascicolo che si intendono integralmente richiamate.

Con riferimento alle controversie di natura contrattuale ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, dell'*Assicurato* o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il *veicolo* assicurato, la garanzia vale anche per:

- le controversie con la casa costruttrice, il concessionario o l'officina, relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione dell'impianto a gas gpl/metano;
- le altre controversie relative a contratti riguardanti l'impianto a gas gpl/metano installato sul *veicolo*, ivi compresi errori nell'erogazione del carburante da parte dell'impianto di distribuzione. **La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150.**

## 3.15 AREA PREMIUM (valida solo per i contratti già in portafoglio con tale garanzia)

### ASSISTENZA PREMIUM

Blue Assistance S.p.A., eroga per conto di Reale Mutua, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di *assistenza* di seguito riportate tramite la sua *Centrale Operativa* attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a mezzo:

- Telefono: dall'Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800 092092, dall'estero +39 011 742 5555;
- Posta elettronica: [assistenza@blueassistance.it](mailto:assistenza@blueassistance.it).

Le prestazioni sono fornite negli Stati europei facenti parte del sistema della *Carta Verde* la cui sigla non risulti barrata sulla *Carta Verde* stessa.

Si applicano gli articoli da 4.6) a 4.9) presenti nella Sezione Assistenza in Viaggio.

#### ▪ **Disbrigo pratiche furto**

In caso di furto totale del *veicolo* la *Centrale Operativa* provvede al reperimento, in nome e per conto dell'*Assicurato*, dei seguenti documenti:

- estratto cronologico;
- perdita di possesso;
- provvedimento di chiusa inchiesta.

Il costo del reperimento dei documenti e del servizio rimane a carico di Reale Mutua.

Per attivare la prestazione, l'*Assicurato* dovrà consegnare i seguenti documenti:

- denuncia di furto in originale o copia conforme all'originale (che indichi anche l'eventuale sottrazione del certificato di proprietà/foglio complementare del *veicolo* rubato);
- Certificato di Proprietà/Foglio Complementare in originale, se non sottratti all'interno del *veicolo*;
- fotocopia del Codice Fiscale del *proprietario*;
- apposita delega, che autorizza la *Centrale Operativa* a richiedere i documenti (solo per richiesta del certificato di chiusa inchiesta);
- fotocopia di un documento di identità fronte-retro, firmato, ed in corso di validità del *proprietario* del *veicolo* e del denunciante qualora la Procura della Repubblica competente lo richiedesse.

#### ▪ **Invio soccorso per esaurimento carburante**

Qualora il *veicolo* assicurato rimanga senza carburante, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di un carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo, per procedere al rifornimento, tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera. **Il**

**costo del carburante rimane interamente a carico dell'Assicurato.**

#### ▪ **Invio soccorso per errato inserimento carburante**

Qualora il *veicolo* assicurato venga erroneamente rifornito con carburante non idoneo, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di un mezzo di soccorso per procedere al traino fino alla più vicina officina tenendo il costo a carico di Reale Mutua. È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, **purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo.**

Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 260. I costi degli interventi atti a ripristinare il funzionamento del *veicolo* rimangono interamente a carico dell'Assicurato.**

#### ▪ **Autovettura in sostituzione di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 c.c.**

Qualora, a seguito di *incidente* stradale, *guasto*, *incendio*, *fulmine*, *esplosione*, *scoppio*, furto, rapina, forature o danni ai pneumatici, il *veicolo* possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina

autorizzata della casa costruttrice), la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 c.c. a chilometraggio illimitato, **per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 5 giorni. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite** (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della patente di guida).

**Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.**

**In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 7 giorni.**

**Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione.**

**Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.**

Qualora sia presente in *polizza* la garanzia "Assistenza in Viaggio", la presente prestazione opera in deroga a quanto previsto dall'Art. 4.1), Autovettura in sostituzione.

#### ▪ **Erronea chiusura del veicolo**

Qualora il *veicolo* assicurato venga chiuso ed erroneamente rimangano all'interno dello stesso le chiavi e/o il congegno elettronico di apertura delle portiere, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di un mezzo di soccorso per procedere al traino fino alla più vicina officina, tenendo il costo a carico di Reale Mutua. È facoltà dell'Assicurato richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, **purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo.**

Reale Mutua tiene inoltre a proprio carico i costi degli interventi per l'apertura delle portiere del *veicolo* **entro il limite massimo di € 150.**

#### **INFORTUNI DEL CONDUCENTE: INDENNIZZO A FORFAIT POST RICOVERO**

Reale Mutua, a seguito di *infortunio* subito dal *conducente* del *veicolo* a causa della circolazione dello stesso che abbia comportato un *ricovero* in *struttura sanitaria* con almeno due pernottamenti, riconosce all'Assicurato **la somma di € 1.000 per evento e per annualità assicurativa.**

**La denuncia del sinistro deve essere corredata dalla cartella clinica attestante il ricovero in struttura sanitaria con almeno due pernottamenti.**

## DANNI INDIRETTI

Reale Mutua, nel caso di indisponibilità del *veicolo* assicurato intervenuta a seguito di perdita totale conseguente a *incendio* o furto senza ritrovamento, o di sequestro amministrativo a seguito di *sinistro* RCA, comprovato da idonea documentazione, corrisponde all'*Assicurato* **la somma di € 200, per evento e per annualità assicurativa**, per le spese di immediata necessità, pur se non documentate.

## 3.16 INDENNITÀ PATENTE

### INDENNITÀ AUTOSCUOLA

Qualora dalla patente dell'*Assicurato*, indicata in *polizza*, vengano decurtati dei punti, quale conseguenza di una violazione del Nuovo *Codice della Strada* avvenuta durante il periodo di validità della *polizza*, **Reale Mutua garantirà all'*Assicurato* entro il limite massimo di € 500** il costo necessario per la partecipazione presso un'autoscuola ad un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Reale Mutua provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, **previa esibizione della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.**

### INDENNITÀ ZERO PUNTI

**Reale Mutua garantirà all'*Assicurato* entro il limite di € 1.000** il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida, indicato in *polizza*, qualora l'*Assicurato* commetta infrazioni al Nuovo *Codice della Strada* che azzerino il punteggio. **La presente prestazione opera a condizione che l'*Assicurato* abbia avuto almeno 10 punti effettivi durante il periodo di validità della *polizza*. È onere dell'*Assicurato* fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.**

## 3.17 SPECIALE DIFESA

### COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI O RUBATI

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, **entro il limite massimo di € 5.000**, dei danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* a seguito di collisione con altro *veicolo* identificato che risulti, al momento del *sinistro*, non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. È compresa la mancata copertura **conseguente a furto del *veicolo* danneggiante denunciato alle Autorità competenti** (in questo caso la copertura di responsabilità civile non è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia, ai sensi dell'Art. 122, comma 3, della *Legge*).

**La garanzia opera a condizione che sia stato redatto verbale del *sinistro* da parte delle Autorità intervenute o che sia stata presentata denuncia del *sinistro* stesso alle Autorità. L'*indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non**

può in ogni caso essere superiore al *valore commerciale del veicolo* al momento del *sinistro*. Dall'importo come sopra determinato viene detratta una *franchigia* di 150 €; la *franchigia* non viene applicata in caso di riparazione del *veicolo* presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.

### **COLLISIONE CON VEICOLI NON IDENTIFICATI**

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, entro i limiti sotto riportati, dei danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* a seguito di collisione con altro *veicolo* non identificato. La *garanzia* opera a condizione che il *sinistro* sia stato risarcito, ai sensi dell'Art. 283, lettera a) della *Legge*, dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.

L'*indennizzo*, che non può in ogni caso essere superiore al *valore commerciale del veicolo* al momento del *sinistro*, viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo entro i seguenti limiti:

- 500 € in caso di *sinistro* da cui siano derivati anche danni gravi a persona (lesioni superiori al 9% di *invalidità permanente*);
- 3.000 € in caso di *sinistro* da cui siano derivati anche danni non gravi a persona (lesioni fino al 9% di *invalidità permanente*). Dall'importo così determinato viene detratta una *franchigia* di 150 €; la *franchigia* non viene applicata in caso di riparazione del *veicolo* presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.

## **3.18 COLLISIONE CON VEICOLI ESTERI**

### **COLLISIONE CON VEICOLI ESTERI**

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, entro il limite massimo di 5.000 €, dei danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* a seguito di collisione con altro *veicolo* identificato che, al momento del *sinistro*, risulti immatricolato in uno Stato estero come specificato di seguito.

La *garanzia* è operante:

- per i *sinistri* avvenuti in Italia a condizione che il *veicolo* di controparte sia immatricolato in uno Stato estero aderente al sistema della *Carta Verde*;
- per i *sinistri* avvenuti all'estero a condizione che il *veicolo* di controparte sia immatricolato in uno degli Stati esteri facenti parte del S.E.E. (Spazio Economico Europeo ovvero Stati appartenenti alla Unione Europea oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o nella Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Principato di Monaco e Svizzera.

L'*indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al *valore commerciale del veicolo* al momento del *sinistro*.

Dall'importo come sopra determinato viene detratta una *franchigia* di euro 150; la *franchigia* non viene applicata in caso di riparazione del *veicolo* presso una carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.

Reale Mutua, a seguito della liquidazione del danno e contestuale cessione dei relativi diritti, ne esercita il recupero nei confronti dei responsabili.

## PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Blue Assistance S.p.A., eroga per conto di Reale Mutua, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di assistenza di seguito riportate tramite la sua *Centrale Operativa* attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno a mezzo:

- Telefono: dall'Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800 092092, dall'estero +39 011 7425555;
- Posta elettronica: assistenza@blueassistance.it.

### Si applicano gli articoli da 4.6) a 4.9) presenti nella Sezione Assistenza in Viaggio.

- Informazioni in caso di *sinistro* con *veicolo* estero  
La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni telefoniche sulle procedure da seguire in caso di *sinistro* da circolazione con *veicolo* immatricolato in uno stato estero riguardanti:
  - Compilazione della denuncia di *sinistro* e della Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. "Modulo Blu");
  - Procedura da seguire per ottenere il *risarcimento* del danno.
- Richiesta per conto dell'*Assicurato* al centro di Informazione Italiano  
Nel caso di *sinistro* di cui al precedente punto, la *Centrale Operativa*, su richiesta dell'*Assicurato* che rilascia a tal fine apposita delega, si attiva presso il Centro di Informazione Italiano gestito da CONSAP SPA per conoscere l'assicuratore del *veicolo* straniero responsabile del danno e il mandatario dello stesso nominato in Italia per la liquidazione dei sinistri.



## COSA NON È ASSICURATO

### 3.19 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni causati al *veicolo* da:

- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *sinistro*;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da *incendio*, salvo l'azione diretta del fulmine;
- dolo dell'*Assicurato* o dei familiari conviventi;
- colpa grave dell'*Assicurato* e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di cui ai punti 3.7) Guasti integrale, 3.8) Guasti parziale, 3.9) Guasti indennizzo garantito e 3.10) Collisione con animali selvatici ungulati;

- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 3.5) ed Incendio di cui al punto 3.4);
- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 3.6) e Cristalli di cui al punto 3.11).

Relativamente alle garanzie 3.7) Guasti integrale, 3.8) Guasti parziale, 3.9) Guasti Indennizzo garantito e 3.10) Collisione con animali selvatici ungulati, Reale Mutua non indennizza i danni:

- provocati dal *conducente* che, al momento del *sinistro*, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell'Art. 186 o dell'Art. 187 del *Codice della Strada*;
- provocati dal *conducente* del *veicolo* non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di *conducente* con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti;
- cagionati da cose od animali trasportati sul *veicolo*;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su *percorsi fuoristrada*;
- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
- conseguenti al furto o all'*incendio* del *veicolo*.

Relativamente alla garanzia 3.11) "Cristalli" Reale Mutua non risarcisce i danni:

- conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili;
- conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;
- ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.

Relativamente alla garanzia "Ricorso terzi da incendio" Reale Mutua non risarcisce i danni:

- subiti dall'*Assicurato* o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal *Contraente*, dal *conducente* o dal *proprietario* del *veicolo*, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- subiti, ove l'*Assicurato* sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- da inquinamento o da contaminazione;

- **cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.**



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

### 3.20 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato indicato nel modulo di *polizza*, o nella quietanza qualora sia operante la procedura di adeguamento automatico di cui al successivo articolo 3.21), deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella *polizza* stessa e deve corrispondere:

- al *valore a nuovo* per le autovetture ad uso privato che non hanno superato 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero;
- al *valore commerciale* in tutti gli altri casi e per le apparecchiature audiofonovisive opzionali.

Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del *veicolo* determinato secondo i criteri di cui ai punti precedenti.

**Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione in *polizza*, solo se stabilmente installati sul *veicolo*.**

**In caso di *sinistro* l'Assicurato deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in mancanza, il massimo *indennizzo* che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d'ora limitato a € 260 al lordo dello *scoperto* e della *franchigia* previsti nel modulo di *polizza*.**

### 3.21 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

**Il *Contraente*, all'atto della stipulazione della *polizza*, dichiara a quale marca, modello e allestimento, indicati nella rubrica "Automobili Nuove" o "Automobili Usate" della rivista "Quattroruote" (codice Infocar), corrisponde l'autovettura assicurata, nonché mese ed anno della prima immatricolazione anche se avvenuta all'estero.**

Reale Mutua, ad ogni scadenza annuale, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di stipulazione della *polizza* e almeno 12 mesi dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura, provvederà automaticamente ad adeguare il valore assicurato e conseguentemente a procedere alla modifica del *premio* in corso. Tale adeguamento avverrà in base al rapporto

tra il valore dell'autovettura alla data di decorrenza della *polizza* ed il valore alla data della scadenza annuale; entrambi i valori saranno rilevati dalla rivista "Quattroruote" del secondo mese antecedente tali date.

Il valore di eventuali accessori opzionali assicurati, indicati nella *polizza*, verrà adeguato con la stessa percentuale utilizzata per il valore dell'autoveicolo.

Nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato da "Quattroruote", come sopra rilevato, l'adeguamento non sarà operante fino a quando il valore stesso risulterà inferiore a quello riportato dalla rivista "Quattroruote" del secondo mese antecedente la data di scadenza annuale della *polizza*. I nuovi valori assicurati saranno indicati sulla quietanza rilasciata al *Contraente* al momento del pagamento anniversario del *premio*.

**Nel caso in cui Reale Mutua proponga alla scadenza nuove condizioni tariffarie e l'Assicurato voglia rinnovare il contratto, il premio di rinnovo sarà calcolato applicando la nuova tariffa sulla base del valore del veicolo risultante dalla rivista "Quattroruote" del secondo mese antecedente il rinnovo.**

Rimane comunque ferma la facoltà del *Contraente* di richiedere ad ogni scadenza anniversaria l'adeguamento del valore del *veicolo* al *valore commerciale* con conseguente modifica del relativo *premio*. Nel caso di Autovetture non quotate dalla rivista "Quattroruote" si farà riferimento alla pubblicazione "Valore Assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus.

**La presente condizione non trova applicazione in caso di:**

- **cessazione o sostanziale modifica delle rubriche "Automobili Nuove" od "Automobili Usate" della rivista "Quattroruote";**
- **assicurazione di autovetture non riportate o non più previste in elenco nelle succitate rubriche;**
- mancata dichiarazione da parte del *Contraente* dei riferimenti tecnici dell'autovettura assicurata necessari per l'operatività della condizione in oggetto.

**In tali casi sarà a carico del *Contraente* richiedere, ad ogni scadenza anniversaria, l'adeguamento del valore del *veicolo* all'effettivo *valore commerciale* con conseguente modifica del relativo *premio*. In mancanza di comunicazioni si intenderà tacitamente confermato il valore assicurato in corso, fermo il disposto di cui all'Art. 3.24) - "Determinazione del danno". L'operatività o meno della procedura di adeguamento automatico viene indicata sul modulo di *polizza*.**



## CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 3.22 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

**In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:**

- **dare avviso del *sinistro* all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla**

sede di Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il *veicolo*;

- relativamente alle garanzie Guasti integrale, Guasti parziale, Guasti Indennizzo Garantito, redarre la denuncia di *sinistro* sul modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.); per tali garanzie, il *sinistro* può altresì essere denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la *Centrale Operativa Sinistri Auto* al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24);
- relativamente alla garanzia Indennità Patente, dare notizia del provvedimento sanzionatorio subito, all'*Intermediario* o a Reale Mutua nel termine massimo di 3 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
- fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente in caso di *incendio*, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di *sinistro* verificatosi all'estero il *Contraente* o l'*Assicurato*, fermo l'obbligo di avviso all'*Intermediario* o a Reale Mutua, deve presentare denuncia all'Autorità locale e, su richiesta di Reale Mutua, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità Italiane;
- presentare, su richiesta di Reale Mutua, la documentazione necessaria tra cui:
  - estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
  - certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
  - procura a vendere a favore di Reale Mutua stessa.

**Il *Contraente* o l'*Assicurato* non deve provvedere a far riparare il *veicolo* prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima urgenza.**

### 3.23 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

**In caso di ritrovamento del *veicolo* rubato, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del *veicolo*.**

L'*Assicurato* ha facoltà di chiedere e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il *veicolo* resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del *veicolo* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Reale Mutua e l'*Assicurato*. Qualora il *veicolo* venga recuperato prima dell'*indennizzo*, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l'*Assicurato* abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del *veicolo* assicurato.

### 3.24 DETERMINAZIONE DEL DANNO

◆ IN CASO DI DANNO TOTALE, si stima il *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro* compresi gli eventuali accessori opzionali. Nel caso di autovetture ad uso privato, ove operante il disposto di cui all'Art. 3.21), si considera il valore del *veicolo* fornito dalle valutazioni della rivista "Quattroruote" per i *veicoli* usati. Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per l'autovettura.

Nel caso il *sinistro* si verifichi entro:

- 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, per la garanzia di cui al punto 3.9) Guasti Indennizzo Garantito;
- 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, per tutte le altre garanzie,

l'ammontare del danno verrà determinato sulla base del *valore a nuovo* quale risultante dalla rivista "Quattroruote", senza tener conto del deprezzamento dell'autovettura.

Per le autovetture, la perdita si considera totale quando le spese di riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del medesimo al momento del *sinistro*.

◆ IN CASO DI DANNO PARZIALE, si stima il costo delle riparazioni, determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del *veicolo*. Per le sole autovetture, il danno si considera parziale quando le spese di riparazione del *veicolo* non superano l'80% del *valore commerciale* del medesimo al momento del *sinistro*; per tutti gli altri *veicoli*, Reale Mutua in nessun caso pagherà un importo superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, al netto del valore del *relitto*.

Salva l'ipotesi di applicazione del *valore a nuovo*, in nessun caso Reale Mutua potrà pagare un importo superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, al netto del valore del *relitto*.

Limitatamente alle autovetture ad uso privato la valutazione del danno parziale, a modifica di quanto sopra previsto, viene effettuata in base ai seguenti criteri:

- qualora il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dell'ammontare del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento dell'autovettura o delle parti sostituite;
- qualora il sinistro si verifichi entro:
  - il decimo anno dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, per la garanzia 3.9) Guasti Indennizzo Garantito
  - il quinto anno dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, per tutte le altre garanzie,

la determinazione dell'ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria ed ai vetri o cristalli, viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite.

Se al momento del *sinistro* il valore del *veicolo*, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.20), è maggiore del valore assicurato, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori.

Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *veicolo*, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero se non assicurate con le Garanzie Accessorie.

Reale Mutua ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il *veicolo* o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l'*indennizzo*, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro* corrispondendone il controvalore. In caso di *sinistro* verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.

### 3.25 RELITTO

Qualora il *veicolo* sia da considerarsi *relitto*, Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*. **A richiesta di Reale Mutua, il Contraente o l'Assicurato dovrà produrre attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.**

### 3.26 SCOPERTO O FRANCHIGIA

**In caso di *sinistro*, Reale Mutua corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o franchigia indicati in polizza.**

### 3.27 ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLO SCOPERTO O DELLA FRANCHIGIA

In caso di furto dell'autoveicolo o di sue parti, avvenuto in box (con scasso dei mezzi di chiusura del box stesso), autorimessa o parcheggio custodito legalmente autorizzato, non si applicano gli eventuali *scoperti* e relativi minimi o *franchigie* di cui sopra. In caso di furto del veicolo e di successivo ritrovamento o in caso di tentato furto, qualora vengano accertati **esclusivamente danni ai cristalli** e l'Assicurato si rivolga per la riparazione presso uno dei centri convenzionati cristalli con Reale Mutua, la compagnia rimborserà le spese per la sostituzione o riparazione degli stessi **senza applicazione di alcuna franchigia.**

Per la garanzia 3.5) Atti Vandalici, in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, lo *scoperto* e il relativo minimo o la *franchigia* indicati in *polizza* sono ridotti alla metà.

In caso vengano accertati **esclusivamente danni ai cristalli** e l'Assicurato si rivolga per la

riparazione presso uno dei centri convenzionati con Reale Mutua, la compagnia rimborserà le spese per la sostituzione o riparazione degli stessi **senza applicazione di alcuna franchigia.**

Per la garanzia 3.6) Calamità Naturali, fermo quanto già previsto dalla medesima per gli eventi grandigeni, in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una Carrozzeria Convenzionata con Reale Mutua, lo *scoperto* e il relativo minimo o la *franchigia* indicati in *polizza* sono ridotti della metà.

Per le garanzie 3.7) Guasti Integrale (limitatamente ai casi di collisione con *veicolo* identificato avvenuta durante la circolazione e collisione con animale selvatico ungueolato), 3.8) Guasti Parziale e 3.9) Guasti Indennizzo Garantito e 3.10) Collisione con animali selvatici ungueolati in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua non verranno applicati lo *scoperto* e il relativo minimo o la *franchigia* indicati in *polizza*.

L'elenco delle Società specializzate nella tecnica della lavorazione a freddo e delle Carrozzerie convenzionate e dei Centri convenzionati cristalli è a disposizione presso gli *Intermediari* o sul sito internet, [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).



#### Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia/scoperto per la sezione Danni:

	A	B
Entità del danno	€ 750	€ 1.500
Scoperto 20 % con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).

Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).

### **3.28 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (per garanzie Guasti Integrale, Guasti Parziale, Guasti - Indennizzo Garantito - Collisione con animali selvatici ungueolati)**

Relativamente alle garanzie 3.7) Guasti integrale, 3.8) Guasti parziale, 3.9) Guasti Indennizzo Garantito e 3.10) Collisione con animali selvatici ungueolati, Reale Mutua rinuncia, nei confronti del *conducente* debitamente autorizzato alla guida del *veicolo* e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile.

### 3.29 LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO

**In nessun caso Reale Mutua pagherà, per sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato, un importo superiore a € 10.400.000.**

### 3.30 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DANNO

**La liquidazione del sinistro ha luogo mediante accordo tra le Parti.** Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall'Assicurato secondo la procedura dell'arbitrato (Art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinata la somma dovuta, provvede entro 25 giorni al pagamento.

# SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO

Reale Mutua eroga le prestazioni di *assistenza* relative ai rischi di circolazione stradale avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. Le prestazioni di Assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla *Centrale Operativa* di Blue Assistance attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a mezzo:

- Telefono dall'Italia: chiamata gratuita "Numero Verde" **800-092092**
- Telefono dall'estero: +390117425555
- Posta elettronica: [assistenza@blueassistance.it](mailto:assistenza@blueassistance.it).

## GLOSSARIO

### ASSICURATO

Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni "Invio di un'autoambulanza", "Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento", "Rientro sanitario", "Rientro funerario" e "Interprete a disposizione" dell'Art. 4.1), le persone trasportate a bordo del veicolo.

### ASSISTENZA IN VIAGGIO

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.

### CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.a. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

### GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

### IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO

Immobilizzazione del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.

## INCIDENTE

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

## INFORTUNIO

Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato



# CHE COSA È ASSICURATO

## 4.1 GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Centrale Operativa*, in caso d'*impossibilità di utilizzo del veicolo* assicurato dovuto a:

- *incidente stradale*;
- *guasto*;
- *incendio, fulmine, esplosione e scoppio*;
- furto e rapina;
- forature e danni ai pneumatici;

fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, **purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.**

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il *veicolo* risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

### INFORMAZIONI IN CASO DI SINISTRO E SERVIZIO DI MESSAGGISTICA URGENTE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
- informazioni di "primo aiuto": informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di *sinistro* e sulla documentazione necessaria.

Inoltre, a seguito di *incidente* in cui sia rimasto coinvolto il *veicolo* assicurato, **su richiesta dell'Assicurato** che abbia necessità di trasmettere **un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado**

di farlo, la *Centrale Operativa*, accertata l'oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'*Assicurato*, provvede a trasmetterlo.

La *Centrale Operativa* non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI IN EUROPA (Per autovetture e relativi rimorchi se agganciati ai veicoli)

### **Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino**

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la *Centrale Operativa*, **purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo**. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione "Recupero")**. Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di *incidente* con trasferimento presso *struttura sanitaria* del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.**

### **Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici**

Qualora il *veicolo* assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, **ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuoristrada**, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il *veicolo* fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione "Recupero")**. Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

### **Recupero difficoltoso del veicolo**

Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua **con il limite di € 260. Il recupero è riferito esclusivamente al *veicolo* assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate.**

**tate. Su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'Assicurato stesso.**

### **Autovettura in sostituzione**

In caso di *impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e **il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa)** la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'Assicurato, esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* **con il massimo di 5. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della patente di guida).**

**Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio.**

In caso di furto totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 7 giorni. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione **con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.**

### **Invio di un'autoambulanza**

Qualora a seguito di *infortunio* causato da *incidente* stradale che abbia interessato il *veicolo* assicurato e il *conducente* o gli occupanti del *veicolo* necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al *ricovero* di primo soccorso, la *Centrale Operativa*, **previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l'Assicurato ha ricevuto le cure di primo soccorso**, invierà direttamente un'autoambulanza. Qualora l'Assicurato abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l'autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla *Centrale Operativa*.

In entrambi i casi Reale Mutua terrà a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.**

## PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI IN EUROPA (Operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

### Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento

In caso di *impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato, **mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato**, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere reso utilizzabile con una **riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa) oppure una sosta di una o più notti**, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione degli occupanti del *veicolo* assicurato, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Reale Mutua **con il limite complessivo di € 260**:

- rientro degli occupanti del *veicolo*: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
- proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
- pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il *veicolo* stesso venga riparato.

**Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio.**

### Riconsegna del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato, mentre **si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato**, venga ritrovato a seguito di furto o **sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia** e, se riparabile, **richieda almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa)**, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare la riconsegna del *veicolo* assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. **Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio.** I costi di riconsegna sono a carico di Reale Mutua e non potranno comunque superare il **valore commerciale, determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.**

**In alternativa, su richiesta dell'Assicurato**, la *Centrale Operativa* provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il *veicolo* assicurato.

### Anticipo di denaro per spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo di € 520.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa;
- se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

### Spedizione di pezzi di ricambio

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell'anticipo.

All'atto della richiesta l'Assicurato deve fornire i seguenti dati:

- marca e modello del veicolo assicurato;
- numero di telaio (completo di prefisso);
- anno di fabbricazione del veicolo assicurato;
- cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'Assicurato deve rimborsare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Reale Mutua.

La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irrimediabilità dei pezzi di ricambio.

### Rientro sanitario

Qualora gli occupanti del veicolo assicurato restino infortunati a seguito d'incidente stradale avvenuto a più di 50 Km. dal loro luogo di residenza, e richiedano il proprio trasferimento

presso una *struttura sanitaria* prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la *Centrale Operativa*, nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:

- organizzare il trasferimento nei tempi e **con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni** tra:
  - aereo sanitario appositamente equipaggiato **fino ad un importo massimo di € 15.000;**
  - aereo di linea (eventualmente barellato);
  - treno/vagone letto (prima classe);
  - autoambulanza;
  - altri mezzi adatti alla circostanza;
- farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua.

**Non danno luogo al trasferimento:**

- **le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**
- **gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.**

## Rientro funerario

Qualora uno o più occupanti del *veicolo* assicurato decedano a seguito di **incidente stradale avvenuto ad oltre 50 Km. dal loro luogo di residenza**, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto delle salme fino al luogo d'inumazione, **purchè ubicato in Europa**, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto delle salme ed il trasporto stesso, sono a carico di Reale Mutua **con il limite complessivo di € 5.200**. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s'intende prestata **con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d'un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto delle salme una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate.**

**Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.**

Qualora si renda necessario il riconoscimento delle salme, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.

## Invio di un autista

Qualora il *conducente* del *veicolo* assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del *veicolo* a seguito di *incidente stradale* **avvenuto ad oltre 50 Km. dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida**, la *Centrale Operativa*

previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, per ricondurre presso la residenza dell'Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. **A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.**

**PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI IN EUROPA (Esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano)**

### **Interprete a disposizione**

Qualora l'Assicurato sia fermato od arrestato all'estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo stesso, o sia ricoverato a seguito di *infortunio* per *incidente* e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l'Assicurato e la Pubblica Autorità, la *Centrale Operativa* vi provvede, **compatibilmente con le disponibilità locali**, tenendo a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo di € 520.**

La presente prestazione si cumula a quella di "Interprete a disposizione" dell'Art. 5.2) della Garanzia Tutela Legale Estesa ove prevista in *polizza*.

La *Centrale Operativa* provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell'arresto di cui sopra ad ARAG per l'attivazione della garanzia di Tutela Legale, qualora sia stata resa operante la relativa Sezione.

### **Anticipo della cauzione penale e spese legali**

Qualora un *incidente* stradale avvenuto all'estero determini l'arresto o il fermo del *conducente* del veicolo assicurato, la *Centrale Operativa* provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il *conducente* **fino ad un massimo di € 5.200.**

La presente prestazione si cumula a quella di "Anticipo della cauzione penale e spese legali" dell'Art. 5.2) della Garanzia Tutela Legale Estesa ove prevista in *polizza*.

In caso di arresto o di fermo del *conducente* del veicolo assicurato in conseguenza di *incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la *Centrale Operativa*, qualora l'Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all'Assicurato stesso l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 520.**

**L'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell'anticipo. Al suo rientro in Italia l'Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.**

### **Rimpatrio del veicolo assicurato**

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all'estero e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione almeno sedici ore di manodopera (fermo veicolo, ore di riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*), la *Centrale Operativa*

provvede ad organizzare il rimpatrio del *veicolo* assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

I costi di rimpatrio sono a carico di Reale Mutua **e non potranno comunque superare il *valore commerciale*, determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'*Assicurato* i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.**

### **Abbandono legale del veicolo**

Qualora, a seguito di *sinistro* per il quale sia richiesta l'erogazione della prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", **il *valore commerciale del veicolo*, dopo il *sinistro*, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia**, la *Centrale Operativa*, su autorizzazione dell'*Assicurato* e in alternativa alla prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", organizza la demolizione del *veicolo*. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. Reale Mutua terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

**Restano a carico dell'*Assicurato* i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.**

**PRESTAZIONE FORNITA ESCLUSIVAMENTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

### **Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato**

Qualora il *veicolo* assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, risulti non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle riparazioni supera il *valore commerciale* del *veicolo* stesso) e debba essere demolito, la *Centrale Operativa*, ottenute le necessarie deleghe dal *proprietario* del *veicolo*, provvede alla sua demolizione ed alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

La demolizione del *veicolo* avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il *veicolo* stesso.

**L'*Assicurato* deve produrre al momento della consegna del *veicolo* la seguente documentazione:**

- **libretto di circolazione (originale);**
- **certificato di proprietà (originale);**
- **codice fiscale (fotocopia);**
- **carta d'identità (fotocopia);**
- **ultimo bollo pagato (fotocopia).**

Il demolitore che prenderà in carico il *veicolo* rilascerà all'*Assicurato* la documentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla *Centrale Operativa*. **L'*Assicurato* prende atto che il *veicolo* sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del *veicolo*, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.**

## 4.2 ASSISTENZA IN VIAGGIO PLUS (VALIDA PER AUTOVETTURE AD USO PRIVATO)

Si intendono integralmente richiamate le prestazioni di cui all'Art. 4.1 "Garanzia Assistenza in viaggio" ad eccezione delle prestazioni "Autovetture in sostituzione" e "Rimpatrio del veicolo assicurato" che sono sostituite come segue:

### Autovettura in sostituzione

In caso di impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, **per almeno 36 ore consecutive (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati,** presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* **con il massimo di 7.**

**In caso di sinistro avvenuto in orario serale, prefestivo o festivo, l'*Assicurato* potrà comunque beneficiare dell'autovettura in sostituzione. Alla riapertura delle officine l'*Assicurato* dovrà produrre idonea certificazione attestante il numero residuo di giorni per i quali necessita dell'autovettura in sostituzione, sempre entro il limite complessivo di 7 giorni, a partire dal giorno della richiesta alla *Centrale Operativa*.**

**Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della patente di guida).**

**Reale Mutua tiene a proprio carico le spese di trasporto dell'*Assicurato* presso la società di autonoleggio (tramite invio di un taxi o altro mezzo) entro il limite di € 70.**

**In caso di furto totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 30 giorni. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*,**

**l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.**

### **Rimpatrio del veicolo assicurato**

*(Prestazione valida solo per i residenti in Italia)*

Qualora il *veicolo* assicurato resti **immobilizzato all'estero** e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda **più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo** e/o la riparazione **almeno sedici ore di manodopera (fermo veicolo, ore di riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa)**, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il rimpatrio del *veicolo* assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

I costi di rimpatrio sono a carico di Reale. **Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale** verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

## **4.3 ASSISTENZA IN VIAGGIO PER AUTOVETTURE IBRIDE/ELETTRICHE**

Si intendono integralmente richiamate le prestazioni di cui all'art. 4.1 "Garanzia Assistenza in viaggio" ad eccezione della prestazione "Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino" che è sostituita al seguente punto:

### **Informazioni sulla rete di officine di riparazione**

La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 un servizio telefonico di reperimento informazioni riguardanti la rete di officine disponibili alla riparazione di auto ibride e la loro ubicazione in Italia e in Europa.

### **Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino**

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo **fino alla più vicina officina disponibile alla riparazione di auto ibride/elettriche**. È facoltà dell'Assicurato richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la *Centrale Operativa*, **purché ubicata entro il raggio di 200 km dal luogo dell'immobilizzo**. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino.

Qualora l'Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di *incidente* con trasferimento presso *struttura sanitaria* del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 350. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.**

## Veicolo con conducente

In alternativa alla prestazione "Autovettura in sostituzione" e sulla base delle medesime condizioni di attivabilità, la *Centrale Operativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* e del suo nucleo familiare il servizio di noleggio di un *veicolo con conducente* in Italia, che consenta all'*Assicurato* o agli altri membri del nucleo familiare di rientrare dall'officina di riparazione alla propria residenza o al luogo di destinazione, di recarsi dalla propria residenza al luogo di lavoro, di accompagnare a scuola i figli minori di 15 anni con lui conviventi e di svolgere le attività necessarie alle esigenze quotidiane del nucleo familiare.

Reale Mutua terrà a proprio carico la relativa spesa per l'utilizzo del *veicolo con conducente* **per un massimo di 5 giorni consecutivi e con il limite complessivo di € 500.**

La prestazione verrà erogata tramite le società convenzionate, **compatibilmente con le disponibilità e secondo le condizioni contrattuali, le modalità ed i tempi stabiliti con le stesse.**

**Sono escluse le spese vive, quali carburante, pedaggi in genere, traghetti, parcheggi, etc. che devono essere sostenute direttamente dall'Assicurato.**

Prevvia autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può chiedere il prolungamento della prestazione oltre il limite di giorni previsto dalla garanzia con costi a suo carico.

## Invio di una collaboratrice domestica

Qualora, a seguito di *infortunio* per *incidente* stradale, l'*Assicurato* sia ricoverato in una *struttura sanitaria* e, in seguito alle dimissioni da quest'ultima, consegua una necessaria permanenza a letto **per un periodo non inferiore a 5 giorni** presso la propria residenza in Italia, **prescritta nella cartella clinica o nella documentazione medica equipollente**, la *Centrale Operativa* - **compatibilmente con le disponibilità locali** - provvede ad inviare una collaboratrice domestica, tenendo il costo a carico di Reale Mutua **fino a un massimo di 12 ore e per un periodo massimo di 30 giorni successivi alle dimissioni.**

La collaboratrice provvederà:

- ad acquistare e consegnare la spesa e/o farmaci prescritti all'*Assicurato*;
- ad accompagnare a scuola e a ricondurre presso la residenza i figli minori di anni 15 conviventi con l'*Assicurato*;
- a spedire o recapitare documenti e/o ricevute di pagamento presso uffici della Pubblica Amministrazione che rivestano carattere di urgenza;

**Tali prestazioni possono essere usufruite dall'Assicurato in moduli di 4 o 6 ore cadauna nelle fasce orarie diurne, con cadenza pianificata, per un arco temporale massimo di un mese.**

**Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo.**

**Resta a carico dell'Assicurato il costo dei prodotti acquistati.**

#### 4.4 ASSISTENZA IN VIAGGIO PER AUTOVETTURE IBRIDE/ELETTRICHE PLUS

Si intendono integralmente richiamate le prestazioni di cui all'art. 4.2 "Assistenza in viaggio Plus" e le prestazioni di cui all'art. 4.3 "Assistenza in viaggio per Autovetture ibride/elettriche".

#### 4.5 PERSONA 360

Le seguenti prestazioni operano qualora l'*Assicurato* necessiti di assistenza **a causa di un infortunio verificatosi a seguito di incidente stradale sul veicolo assicurato.**

**PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI IN EUROPA (LE PRESTAZIONI SONO VALIDE IN EUROPA AD ECCEZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI PRESSO LA RESIDENZA, EROGABILI SOLO IN ITALIA).**

##### Consigli medici telefonici

La *Centrale Operativa* mette a disposizione il proprio servizio di consulenza medica per informazioni e consigli sui primi provvedimenti da adottare. **Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche. Il servizio opera 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.**

##### Invio di un medico generico

Qualora l'*Assicurato* richieda una visita medica **nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8, nei prefestivi dalle ore 14 alle ore 24 e nei festivi 24 ore su 24,** la *Centrale Operativa*, **nel caso che i propri medici lo valutino necessario,** provvede ad inviare un medico presso la sua residenza.

Qualora nessuno dei medici convenzionati con la *Centrale Operativa* sia immediatamente disponibile, la stessa organizza, in alternativa ed in accordo con l'*Assicurato*, il trasferimento di quest'ultimo in una *struttura sanitaria* mediante autoambulanza o altro veicolo adatto alla circostanza.

**Oppure, in alternativa alla prestazione "Invio di un medico generico", su richiesta dell'*Assicurato*, oppure qualora vi sia l'impossibilità di inviare fisicamente il medico o l'ambulanza presso la residenza, sarà possibile richiedere la seguente prestazione "Videoconsulto con un medico generico".**

##### Videoconsulto con un medico generico

Qualora l'*Assicurato* necessiti di consultare un medico generico o un pediatra, la *Centrale Operativa* mette a disposizione il proprio servizio di videoconsulenza medica, per informazioni e consigli sui primi provvedimenti da adottare, sui medicinali commercializzati in Italia, su composizione, equivalenza prodotti, posologia, eventuali controindicazioni e sul reperimento delle farmacie di turno. **Non saranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.**

**Il videoconsulto con un medico può essere richiesto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20.**

### **Trasferimento in strutture sanitarie specializzate**

Qualora l'*Assicurato* necessiti di essere trasferito presso una *struttura sanitaria* specializzata, **dopo il ricovero di primo soccorso**, la *Centrale Operativa*, **nel caso che i propri medici, d'intesa con i medici che lo hanno in cura, lo valutino necessario**, organizza il trasferimento dell'*Assicurato* presso la *struttura sanitaria* in autoambulanza, con l'eventuale accompagnamento di personale medico e/o paramedico, oppure, qualora questi non siano ritenuti necessari, di un familiare. **La prestazione è operante in Europa, con costi a carico di Reale Mutua fino ad un importo massimo di € 1.000.**

### **Invio di un infermiere**

Qualora l'*Assicurato* richieda un'assistenza infermieristica, **in quanto prescritta dal medico curante, o da un medico specialista o da una struttura sanitaria**, la *Centrale Operativa* provvede a reperire e ad inviare il relativo personale presso la residenza, **tenendone il costo a carico di Reale Mutua fino ad un importo massimo di € 1.200.**

### **Invio di un fisioterapista**

Qualora l'*Assicurato*, al momento delle dimissioni da una *struttura sanitaria* in cui sia stato ricoverato, richieda, **in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione**, l'assistenza di un fisioterapista, la *Centrale Operativa* provvede a reperire e ad inviare il relativo personale presso la residenza, tenendone il costo a carico di Reale Mutua **fino ad un importo massimo di € 1.200.**

### **Invio di una baby sitter**

Qualora l'*Assicurato*, **necessiti di una permanenza a letto per almeno 3 giorni, certificata dal medico curante, e sia nell'impossibilità d'occuparsi dei figli minori con lui conviventi e nessun altro familiare possa prendersene cura**, la *Centrale Operativa* provvede a reperire una baby sitter e ad inviarla presso la residenza dell'*Assicurato* per occuparsi dei minori. La prestazione opera **fino ad un massimo di 12 ore per sinistro. Il massimale previsto dalla presente prestazione integra quello previsto dalla prestazione "Invio di una collaboratrice domestica", presente nelle garanzie di cui ai punti 4.3 e 4.4, eventualmente acquistate dall'Assicurato.** In alternativa la *Centrale Operativa* mette a disposizione di un familiare, **residente ad oltre 50 Km dal Comune in cui risiede l'Assicurato**, un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe economica) o treno (prima classe), per raggiungere ed accudire il minore presso la residenza dell'*Assicurato*, tenendone il costo a carico di Reale Mutua.

### **Consegna farmaci**

Qualora l'*Assicurato* sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza, **e necessiti di una permanenza a letto, certificata da prescrizione medica** - la *Centrale Operativa* **per un periodo massimo di 3 settimane successive all'evento**, provvede a garantire la consegna di farmaci non salvavita. **Il periodo massimo di fruibilità previsto dalla presente prestazione integra quello previsto dalla prestazione "Invio di una collaboratrice domestica",**

presente nelle garanzie di cui ai punti 4.3 e 4.4, eventualmente acquistate dall'Assicurato. L'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere le prestazioni deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa fornendo l'elenco dei farmaci da acquistare dietro prescrizione medica, purché rientranti tra quelli regolarmente registrati in Italia, nonché gli estremi per il recapito. La consegna potrà avvenire - nei soli giorni feriali e nelle fasce orarie diurne, una volta la settimana, previo accordo con l'Assicurato e tenendo conto delle norme che regolano il trasporto di medicinali. L'erogazione della prestazione, comprensivo della consegna, è garantita dalla Centrale Operativa, tenendo il costo a carico di Reale Mutua.

A carico dell'Assicurato resta il solo costo dei farmaci ordinati, che dovrà essere saldato direttamente al personale incaricato, all'atto della singola consegna.

### Consegna spesa

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza, necessiti di una permanenza a letto, certificata da prescrizione medica – la Centrale Operativa provvede a garantire, per un periodo massimo di 3 settimane successive all'evento, la consegna di generi alimentari o di prima necessità. Il periodo massimo di fruibilità previsto dalla presente prestazione integra quello previsto dalla prestazione "Invio di una collaboratrice domestica", presente nelle garanzie di cui ai punti 4.3 e 4.4, eventualmente acquistate dall'Assicurato.

L'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere le prestazioni deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa fornendo l'elenco degli articoli da acquistare, purché rientranti tra quelli comunemente reperibili nei supermercati, nonché gli estremi per il recapito. La consegna potrà avvenire - nei soli giorni feriali e nelle fasce orarie diurne - fino a due volte la settimana, previo accordo con l'Assicurato. L'erogazione della prestazione, comprensivo della consegna, è garantita dalla Centrale Operativa, tenendo il costo a carico di Reale Mutua. A carico dell'Assicurato resta il solo costo dei generi alimentari o di prima necessità ordinati, che dovrà essere saldato direttamente al personale incaricato, all'atto della singola consegna.

### Prelievo di campioni da analizzare e consegna referti

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza, come certificato dal medico curante o da una struttura sanitaria, e sia richiesta l'effettuazione di prelievi necessari per un'analisi clinica (esami del sangue, delle feci, delle urine ed esami culturali chimico fisici di altre secrezioni biologiche) senza che nessuno possa fornirgli un aiuto concreto, la Centrale Operativa, compatibilmente con la disponibilità delle locali strutture sanitarie, provvede a organizzare il prelievo dei campioni da analizzare presso la residenza dell'Assicurato, la consegna presso il laboratorio di analisi e il successivo recapito del referto all'Assicurato stesso. Nel caso in cui il prelievo non possa essere effettuato presso la residen-

za dell'Assicurato, la *Centrale Operativa* provvede a organizzare, in alternativa e in accordo con l'Assicurato, il suo trasferimento in una *struttura sanitaria* mediante autovettura o autambulanza. **Resta a carico dell'Assicurato il costo degli esami.**

### **Fornitura di attrezzature medico-chirurgiche**

Qualora l'Assicurato, al momento della dimissione da una *struttura sanitaria* in cui sia stato ricoverato, richieda, **in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione,** una o più delle seguenti attrezzature medico-chirurgiche:

- stampelle;
- sedia a rotelle;
- letto ortopedico;
- materasso antidecubito

la *Centrale Operativa* fornisce l'attrezzatura richiesta in comodato d'uso per il periodo necessario alle esigenze dell'Assicurato, **sino ad un massimo di 60 giorni per sinistro,** tenendo il costo a carico di Reale Mutua.

Se per cause indipendenti dalla volontà della *Centrale Operativa*, risultasse impossibile reperire e/o fornire tali attrezzature, Reale Mutua provvederà a rimborsare l'Assicurato delle spese relative al noleggio delle attrezzature stesse, **fino ad un importo massimo di € 350, a fronte della presentazione di fattura o ricevuta fiscale** da parte dell'Assicurato stesso.

### **Invio di una collaboratrice domestica**

Qualora l'Assicurato venga a trovarsi presso la propria residenza, in una condizione tale per cui consegua **una necessaria permanenza a letto certificata da prescrizione medica,** la *Centrale Operativa* - **compatibilmente con le disponibilità locali** - provvede ad inviare una collaboratrice domestica, tenendo il costo a carico di Reale Mutua **fino a un massimo di 12 ore. Il massimale previsto dalla presente prestazione integra quello previsto dalla prestazione "Invio di una collaboratrice domestica", presente nelle garanzie di cui ai punti 4.3 e 4.4, eventualmente acquistate dall'Assicurato.** Tali prestazioni possono essere usufruite dall'Assicurato in moduli di 4 o 6 ore cadauna nelle fasce orarie diurne, con cadenza pianificata, per un arco temporale massimo di un mese. Per l'attivazione della garanzia, **l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo.**

### **Consegna documenti e disbrigo pratiche**

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza, e **necessiti di una permanenza a letto per almeno 3 giorni, certificata da prescrizione medica** - ed abbia la necessità di recapitare, spedire o ricevere certificati, ricevute di pagamento e documenti **anche non connessi all'infortunio, che rivestano un oggettivo carattere di urgenza,** la *Centrale Operativa* **per un periodo di 3 settimane successive all'evento,** provvede a garantire la consegna dei documenti **anche non connessi all'incidente stradale (in quanto soggetti**

**a termini di scadenza, decadenza o simili). Il periodo massimo di fruibilità previsto dalla presente prestazione integra quello previsto dalla prestazione "Invio di una collaboratrice domestica", presente nelle garanzie di cui ai punti 4.3 e 4.4, eventualmente acquistate dall'Assicurato.**

L'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere la prestazione deve contattare telefonicamente la *Centrale Operativa* fornendo l'elenco dei documenti ed indicando il luogo presso cui recapitarli o prenderli in consegna.

La consegna potrà avvenire - **nei soli giorni feriali con esclusione delle fasce orarie notturne** - una volta la settimana, previo accordo con l'Assicurato e **tenendo conto degli orari d'apertura e chiusura degli uffici**. L'erogazione della prestazione, comprensiva della consegna, è garantita dalla *Centrale Operativa*, tenendo il costo a carico di Reale Mutua.

### **Assistenza domiciliare integrata**

Qualora l'Assicurato, **a seguito di ricovero**, di durata **non inferiore a 5 giorni**, necessiti, secondo il parere dei medici della *struttura sanitaria* che lo hanno in cura, di assistenza socio-sanitaria presso la sua residenza, **successivamente alle dimissioni**, la *Centrale Operativa*, **nel caso che i propri medici lo valutino necessario**, provvederà ad inviare:

- un medico o un infermiere fino a 3 volte a settimana, **per un massimo di 20 uscite complessive** per sinistro ed annualità assicurativa, presso la *residenza*;
- un operatore socio-sanitario fino a 3 ore al giorno presso la *residenza*, **per un massimo di 3 uscite settimanali e di 60 ore complessive** per sinistro ed annualità assicurativa.

**La prestazione è erogabile dietro presentazione della cartella clinica o documentazione medica equipollente.**

### **Viaggio di un familiare**

Qualora l'Assicurato, nel corso di un viaggio **ad oltre 50 km dal Comune di residenza**, sia ricoverato in una *struttura sanitaria*, **non potendo essere dimesso entro 5 giorni dalla data del ricovero, richieda, in assenza di un familiare maggiorenne sul posto, di essere raggiunto da questi**, la *Centrale Operativa*:

- mette a disposizione del familiare un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) o organizza il viaggio con altro mezzo di trasporto, con costi a carico di Reale Mutua **fino ad un importo massimo di € 400**;
- prenota per il familiare un albergo; **si precisa che tale prestazione opera fino ad un importo massimo di € 500 solo per il costo relativo alla camera ed alla prima colazione.**



## CHE COSA NON È ASSICURATO

### 4.6 DELIMITAZIONI

La garanzia Assistenza non viene prestata:

- in caso di dolo dell'Assicurato;
- per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- in caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada;
- qualora l'indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

Inoltre, relativamente alla garanzia Persona 360, la stessa non viene prestata qualora il sinistro sia conseguenza di:

- pratica a titolo professionistico di sport motoristici in genere;
- infortuni avvenuti prima della decorrenza dell'assicurazione, nonché le loro conseguenze, ricadute o recidive;
- patologie psichiatriche, disturbi psichici in genere e loro conseguenze, sindromi cerebrali di origine organica, abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato.



## CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 4.7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla *Centrale Operativa* per telefono, per fax o posta elettronica:

- le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell'*Assicurato*;
- l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
- gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di *polizza*);
- la marca, il modello ed il numero di targa dell'autoveicolo;
- la prestazione richiesta;
- la cartella clinica della *struttura sanitaria* in cui l'*Assicurato* è stato ricoverato o ha ricevuto le cure di primo soccorso, o le prescrizioni del medico di base o di altro medico specialista, o documentazione medica equivalente.

Per entrare in contatto con la *Centrale Operativa* deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla *Centrale Operativa*, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa* le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla *Centrale Operativa* entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

### 4.8 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca o usufruisca solo parzialmente di una o più prestazioni relative al Servizio, Reale Mutua non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Reale Mutua non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della Struttura organizzativa, determinato da forza maggiore o circostanze fortuite o imprevedibili.



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

### 4.9 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

**Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.**

#### TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

PRESTAZIONI	GARANZIA	Minimo	Massimo
Autovettura in sostituzione	Assistenza In Viaggio Sez 4.1	Giorni 5	Giorni 7 se Furto Totale
Autovettura in sostituzione	Assistenza Plus Sez 4.2	Giorni 7	Giorni 30 se Furto Totale
Autovettura in sostituzione	Auto Ibrida Plus Sez 4.4	Giorni 7	Giorni 30 se Furto Totale
Veicolo con conducente	Auto Ibrida Sez 4.3	Giorni 5	Euro 500,0
Collaboratrice domestica	Auto Ibrida Sez 4.3	Giorni 5	Giorni 30
Recupero difficoltoso del veicolo – Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino - Rientro degli assicurati	Assistenza In Viaggio Sez 4.1		Massimale Euro 260,00
Invio di un'autoambulanza	Assistenza In Viaggio Sez 4.1		Massimale Euro 210,00
Rientro Funerario	Assistenza In Viaggio Sez 4.1	Massimale Euro 5.200,00 una persona	Massimale Euro 20.700,00 più persone

# SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, Artt. 163, 164, 173, 174 e correlati, i *sinistri* di Tutela Legale sono gestiti per conto di Reale Mutua da ARAG SE RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA con sede in Verona, 37135 - Viale del Commercio 59, in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione.



## CHE COSA È ASSICURATO

### TUTELA LEGALE ESTESA

### TUTELA LEGALE BASE

#### 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Quando l'*Assicurato* è coinvolto in una vertenza REALE MUTUA, nei limiti stabiliti dalla *polizza*, garantisce:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- i compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo **se, in seguito la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- le spese di soccombenza poste a carico dell'*Assicurato* a conclusione di un giudizio;
- le spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- le spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- i compensi del perito;
- le spese di giustizia;
- le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- i compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG, con esclusione delle spese di trasferta.

**Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

## 5.2 PRESTAZIONI GARANTITE

### TUTELA LEGALE ESTESA

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

- Sono coperte le spese sostenute dall'*Assicurato* per richiedere il *risarcimento* dei danni subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

Nei casi di sinistri:

- con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
- con lesioni a persone avvenute in Europa, al di fuori dell'Italia.

La copertura per la richiesta di *risarcimento* danni viene garantita con un massimale di € 100.000 (centomila) per *sinistro* e senza limite annuo.

La presente garanzia opera anche nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol.

La presente garanzia opera anche per la richiesta di *risarcimento* dei danni subiti dagli assicurati al "Fondo di garanzia delle vittime della strada".

- **Delitti colposi o contravvenzioni.** Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato. In caso di delitti colposi o contravvenzioni la garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 1,5 g/l.
- **Delitti dolosi.** Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, connessi ad incidente stradale.

**La garanzia opera quando:**

- ***l'Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato;**
- **il reato è derubricato da doloso a colposo;**
- **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

**La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

L'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

La garanzia opera anche nel caso di "omissione di fermata e assistenza".

- Sono coperte anche le spese per il dissequestro del *veicolo* assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale. In caso di dissequestro del *veicolo* assicurato, la garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 1,5 g/l.

- Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* nelle vertenze per presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti il *veicolo* assicurato, se il valore in lite è superiore a € 150,00 (centocinquanta). Sono escluse le controversie contrattuali con Reale Mutua.
- Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per opporsi alle richieste di *risarcimento* dei danni causati dal *proprietario* o dal *conducente* a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza alla circolazione stradale del *veicolo* assicurato. La garanzia opera solo ad integrazione e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per le spese di resistenza o soccombenza.
- Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso. ARAG provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso. L' *Assicurato* deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Le prestazioni vengono garantite anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 1,5 g/l.

- Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito a:
  - violazione del codice della strada, purchè vi sia l'accoglimento del ricorso/opposizione e l'importo della sanzione sia superiore a € 100;
  - circolazione non autorizzata del proprio *veicolo* nel caso di furto o a causa della clonazione della targa del *veicolo*.

La prestazione opera esclusivamente a favore del *Proprietario* o del Locatario del *veicolo* assicurato.

- gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'*Assicurato*;
- ARAG anticipa, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 15.000 (quindicimila), la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione.

- Per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

Le prestazioni di cui ai due punti precedenti si cumulano a quelle di cui all'Art. 4.1) "In-

terprete a disposizione" e "Anticipo della cauzione penale e spese legali" della garanzia Assistenza in viaggio ove previste in *polizza*.

- Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per proporre ricorso in caso di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.
- Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per proporre ricorso o opposizione contro le sanzioni amministrative comminate per le violazioni al Codice della Strada che comportano una decurtazione del punteggio superiore a 5 (cinque) punti.

## TUTELA LEGALE BASE

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

- Sono coperte le spese sostenute dall'*Assicurato* per richiedere il *risarcimento* dei danni subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. La presente garanzia opera anche nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol.  
La presente garanzia opera anche per la richiesta di *risarcimento* dei danni subiti dagli assicurati al "Fondo di garanzia delle vittime della strada".
- **Delitti colposi o contravvenzioni.** Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. In caso di delitti colposi o contravvenzioni la garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 0,8 g/l.
- Sono coperte anche le spese per il dissequestro del *veicolo* assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale. In caso di dissequestro del *veicolo* assicurato, la garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 0,8 g/l.
- Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso. ARAG provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso. L' *Assicurato* deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.  
Le prestazioni vengono garantite anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 0,8 g/l.

### 5.3 ASSICURATI

Le garanzie di *polizza* previste all'Art. 5.1) "Oggetto dell'assicurazione", valgono a favore dei seguenti assicurati:

- al *Proprietario*, al *Locatario* in base ad un contratto di noleggio/leasing, al *conducente* autorizzato, ai *Trasportati*, per i casi assicurativi connessi al *veicolo* indicato nella scheda di *polizza*.

In caso di sostituzione del *veicolo* indicato nella scheda di *polizza*, ferma la validità e la continuazione del contratto, le garanzie vengono trasferite al nuovo *veicolo*. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo veicolo.**

Le garanzie valgono inoltre per:

- l'*Assicurato* come persona fisica, il coniuge e i figli appartenenti al nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;
- i conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi *veicolo* pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

### 5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

#### TUTELA LEGALE ESTESA

Per le vertenze contrattuali la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo.

#### TUTELA LEGALE BASE

L'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa e nei Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo.

## CHE COSA NON È ASSICURATO



### 5.5 DELIMITAZIONI

ARAG non garantisce la copertura di:

- compensi dell'Avvocato determinati tramite patti quota lite;
- spese per l'indennità di trasferta;

- compensi dell'Avvocato per la querela se la Controparte non è rinviata a giudizio;
- spese dell'organismo di mediazione quando non è obbligatoria;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *sinistro*;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG.

#### Inoltre:

- nei procedimenti penali, non sono garantite le spese se il procedimento penale o il sequestro del *veicolo* non sono connessi ad incidente stradale;
- nei delitti dolosi, non sono garantite le spese per i casi di estinzione del reato diversi da assoluzione, derubricazione e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste;
- nell'anticipo cauzionale per arresto, minaccia di arresto o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all'estero;
- nell'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio per arresto, detenzione e/o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all'estero;
- nell'impugnazione della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida non sono garantite le spese se la sanzione non è irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.

## 5.6 ESCLUSIONI

#### Le garanzie non sono valide:

- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- se il *conducente* non è abilitato alla guida del *veicolo* oppure se il *veicolo* è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del *veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;

- nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool (salvo le prestazioni per le quali la copertura è espressamente prevista) o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza salvo che l'Assicurato venga assolto con decisione definitiva in sede penale;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- per controversie con Reale Mutua, ad eccezione della procedura di risarcimento diretto;
- all'adesione ad azioni di classe (class action);
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- a fatti derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi e natanti da diporto;
- ai casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- ai casi in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 (novanta) giorni dal sinistro.

Per la sola Tutela Legale Estesa le garanzie non sono valide:

- per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
  - decorrenza di termini di validità della patente o della CqC;
  - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
  - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
  - revisione della patente per motivi diversi dell'azzeramento del punteggio;
  - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente.



## CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 5.7 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

La data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'*Assicurato*;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *sinistro* e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso *sinistro*, il contratto opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati, a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del *sinistro* il massimale per *sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.

## 5.8 COME DENUNCIARE UN SINISTRO

La denuncia del *sinistro* deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'*Assicurato* ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.

**La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.**

L'*Assicurato* può denunciare i nuovi sinistri utilizzando la mail [denunce@arag.it](mailto:denunce@arag.it) oppure il numero di fax +39 045.8290557; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail [sinistri@arag.it](mailto:sinistri@arag.it) oppure il numero di fax +39 045.8290449.

**L'*Assicurato* deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione; in mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.**

Se al presente contratto ne segue un altro, senza interruzione della copertura assicurativa, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutti i contratti dalla data di scadenza del contratto più recente.

## 5.9 GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

Ricevuta la denuncia del *sinistro* ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un Avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'onere di fornire.

Per la fase giudiziale l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

**L'incarico all'avvocato e o al perito è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto ARAG non può essere considerata responsabile del loro operato.**

**Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.**

Per agevolare l'*Assicurato*, ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista, in esecuzione del contratto di assicurazione e senza assumere alcuna obbligazione diretta verso il professionista nel termine di 30 (trenta) giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.

**Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.**

**Il pagamento delle spese garantite avviene in ogni caso previa valutazione della congruità dell'importo richiesto.**

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e ARAG,

la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità,

designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a

norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## 5.10 RECUPERO DI SOMME

L'*Assicurato* è obbligato a restituire, entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione, le somme che sono state anticipate da ARAG per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'*Assicurato* è obbligato a restituire ad ARAG le somme da questa corrisposte nel corso della vertenza, se le ha recuperate dalla Controparte in base ad un provvedimento giudiziale o in seguito a transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una spesa assicurata, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

# SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

## GLOSSARIO

### **ASSISTENZA INFERMIERISTICA**

Assistenza prestata dal personale in possesso di specifico diploma.

### **BENEFICIARI**

Le persone designate dall'Assicurato a riscuotere l'indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

### **CARTELLA CLINICA**

Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell'Assicurato, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

### **DAY HOSPITAL / DAY SURGERY**

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

### **DANNO ESTETICO**

Deturpazione obiettivamente constatabile.

### **INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

### **INVALIDITÀ PERMANENTE**

Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

### **PRESTAZIONI SANITARIE**

Accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure mediche, materiale e strumenti di intervento, endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico; rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici. Non sono compresi Farmaci e Specialità medicinali.

### **RICOVERO**

Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.

## STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, centro di fisiokinesiterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati. Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

## TRATTAMENTI RIABILITATIVI

Insieme di trattamenti terapeutici manuali o strumentali, prescritti dal medico curante, volti al recupero della funzionalità ed eseguiti da personale autorizzato e riconosciuto dall'ordinamento vigente come appartenente alle professioni sanitarie.



## CHI/CHE COSA È ASSICURATO

### 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

**Reale Mutua assicura il conducente del veicolo indicato nella polizza, quando questi si trovi alla guida, contro gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione del veicolo stesso.**

L'assicurazione vale a condizione che il veicolo circoli con il consenso del Contraente o proprietario.

- ◆ L'assicurazione comprende gli *infortuni* subiti:
  - in occasione della salita e della discesa dal *veicolo* stesso;
  - in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia;
  - in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli del *veicolo* resi necessari per la ripresa della marcia, oppure per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo.

L'assicurazione comprende altresì gli *infortuni*, sofferti durante la guida, derivanti da:

- colpo di sonno, stato di maleore, vertigini o incoscienza;
- alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti;
- asfissia non dipendente da malattia;
- assideramento o congelamento, annegamento, colpi di sole o di calore o di freddo, folgorazione;
- ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici;
- movimenti tellurici, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, neve, mareggiate, frane e smottamenti. **Se l'infortunio si verifica in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano la somma assicurata è**

### **ridotta del 50%;**

- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
  - aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
  - causa guerra, se ed in quanto l'*Assicurato* viene sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. La garanzia è valida per polizze di durata non inferiore all'anno ed opera per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.
- ◆ In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza* e comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso o da *cartella clinica* del *ricovero*, **Reale Mutua corrisponde un indennizzo di € 10.000.**



## **COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO**

### **6.2 MORTE**

Se l'*Assicurato* muore a seguito di *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza* Reale Mutua liquida la somma assicurata ai *beneficiari* designati o in difetto di designazione agli eredi legittimi.

**L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente;** tuttavia, se dopo il pagamento dell'*indennizzo* per *invalidità permanente*, ma entro due anni dal giorno dell'*infortunio* ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, Reale Mutua corrisponde ai *beneficiari* la differenza tra l'*indennizzo* pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore.

Se il corpo dell'*Assicurato* non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai *beneficiari* la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli Artt. 60 e 62 del Codice Civile.

**Qualora risulti che l'Assicurato sia vivo dopo che Reale Mutua ha pagato l'indennizzo, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata.** L'*Assicurato* avrà così diritto all'*indennizzo* spettante ai sensi di *polizza* per altri casi eventualmente assicurati.

#### **Incremento speciale per minori**

Qualora nel medesimo *sinistro* si verifichi la commorienza dell'*Assicurato* e del consorte, l'*indennizzo* spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumentato del 50%.

## 6.3 INVALIDITÀ PERMANENTE

- ◆ Reale Mutua garantisce l'*indennizzo per invalidità permanente* se questa si verifica entro due anni dal giorno dell'*infortunio*, anche successivamente alla scadenza della *polizza*. Il grado di *invalidità permanente* è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle INAIL (allegato n. 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) riportate al successivo punto 6.10).

Reale Mutua corrisponde su richiesta dell'*Assicurato* un anticipo pari al 50% del presumibile *indennizzo* definitivo in caso di *invalidità permanente* stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita.

L'*Assicurato* può richiedere l'anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica.

**Qualora nel corso della successiva trattazione e sino alla definizione del sinistro dovesse emergere dei motivi di non indennizzabilità, l'Assicurato si impegna alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo.**

- ◆ Se l'*infortunio* determina un'*invalidità permanente* accertata pari o maggiore del 60% della totale, Reale Mutua mediante una *polizza Vita* assicura il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile **dell'importo iniziale lordo annuo di € 6.200**. L'effetto della *polizza Vita* è quello della data di sottoscrizione dell'atto con il quale l'*Assicurato* accetta la liquidazione a titolo definitivo dell'*indennizzo per invalidità permanente*. Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall'effetto della *polizza Vita*. **La rendita sarà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita, senza reversibilità alcuna.**

## 6.4 RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA

Reale Mutua per la cura delle lesioni determinate da *infortunio* rimborsa, fino alla concorrenza del *massimale* assicurato previsto nel modulo di *polizza*, le spese sostenute:

- In caso di *ricovero* e successive allo stesso

Durante il *ricovero*:

- prestazioni sanitarie;
- trattamenti riabilitativi;
- diritti di sala operatoria e rette di degenza.

Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, Reale Mutua, in sostituzione del rimborso, **corrisponde una diaria di € 110 per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 90 pernottamenti per sinistro.**

Successive al *ricovero*:

- prestazioni sanitarie;
- trattamenti riabilitativi;
- noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche;
- cure e protesi dentarie rese necessarie da *infortunio*.

Le spese indicate al presente capo sono rimborsate con l'applicazione di una *franchigia* di € 50 per *sinistro*.

**Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'*infortunio*.**

Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'*Assicurato* sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della *franchigia*.

- In assenza di *ricovero*:
    - prestazioni sanitarie;
    - trattamenti riabilitativi;
    - noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche;
    - cure e protesi dentarie, di cui sia accertato l'*infortunio* da referto del pronto soccorso pubblico.
- Le spese indicate al presente capo sono rimborsate con l'applicazione di una *franchigia* di € 50 per *sinistro*.

**Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'*infortunio*.**

Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'*Assicurato* sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della *franchigia*.

Relativamente ai punti precedenti della presente garanzia, sono inoltre comprese, fino alla concorrenza del medesimo *massimale* indicato nel modulo di *polizza*, le spese sostenute:

- per l'*assistenza infermieristica* domiciliare, con il limite di € 60 giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo;
- in caso di intervento riparatore del *danno estetico* per la chirurgia plastica, fino a € 5.200 per *sinistro*, purchè l'*infortunio* sia provato da documentazione medica;
- dall'*Assicurato* per il trasporto fino alla *struttura sanitaria* o al luogo di soccorso o da una *struttura sanitaria* all'altra, con il limite di € 520 o di € 2.600 in caso di intervento di eliambulanza.



**Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia:**

	A	B
Somma assicurata per Rimborso spese di cura	€ 10.000	€ 10.000
Franchigia	€ 50	€ 50
Spese mediche sostenute in conseguenza dell' <i>infortunio</i>	€ 40	€ 300

Esempio A: nessun indennizzo in quanto le spese mediche sostenute in conseguenza dell'*infortunio* sono inferiori alla franchigia.  
Esempio B: il danno indennizzato è di € 250 (ottenuto riducendo € 300 della franchigia di € 50).

## 6.5 DIARIA PER RICOVERO

Reale Mutua in caso di *ricovero in struttura sanitaria* reso necessario da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza*, corrisponde all'*Assicurato* **l'indennità giornaliera indicata in polizza per ogni giorno di ricovero, per un periodo non superiore a 365 giorni per ogni infortunio.**

## CHE COSA NON È ASSICURATO



### 6.6 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza gli *infortuni* derivanti:

- dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti;
- dalla guida di *veicoli* a motore se l'*Assicurato* non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l'*Assicurato* abbia, al momento del *sinistro*, i requisiti per il rinnovo;
- dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sanzionate ai sensi degli Artt. 186 o 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
- da azioni dolose compiute o tentate dall'*Assicurato*, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici);
- da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto all'articolo 6.1);
- da infarti miocardici e rotture sottocutanee dei tendini;
- da ernie, salvo quanto previsto all'articolo 6.1).

## CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



### 6.7 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia deve contenere la descrizione dell'*infortunio* e l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; deve essere trasmessa, con avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 (tre) giorni da quando il *Contraente* o gli aventi diritto ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale

o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile. Successivamente l'*Assicurato* deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L'accertamento dei postumi di *invalidità permanente* deve essere effettuato in Italia.

Per ottenere il rimborso delle spese di cura, l'*Assicurato* deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica, con particolare riguardo alla *cartella clinica* nel caso vi sia stato *ricovero*. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione o ente, detti originali possono essere sostituiti da copie con l'attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall'assicuratore o dall'ente.

Per ottenere il rimborso delle spese relative a cure e protesi dentarie in assenza di *ricovero* di cui al punto 6.4) l'*Assicurato* deve presentare oltre ai documenti di spesa in originale e alla documentazione medica anche il referto del pronto soccorso pubblico.

L'*Assicurato* deve acconsentire alla visita dei medici di Reale Mutua e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'*Assicurato* stesso.

In caso di morte dell'*Assicurato*, i *beneficiari* o gli eredi legittimi devono presentare:

- documentazione medica, con particolare riguardo alla *cartella clinica* nel caso vi sia stato *ricovero*;
- certificato di morte;
- certificato di stato di famiglia relativo all'*Assicurato*;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- qualora vi siano dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire tra i *beneficiari* o gli eredi legittimi, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Reale Mutua circa il reimpiego della quota spettante al minorenne;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del *sinistro* nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

## 6.8 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La copertura è operante purchè la morte, l'*invalidità permanente* o le prestazioni rimborsabili previste al punto 6.4) si siano verificate entro due anni dal giorno dell'*infortunio*, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

Limitatamente al rimborso delle spese per l'intervento riparatore del *danno estetico*, previsto al punto 6.4), la garanzia è operante purchè l'intervento stesso avvenga entro tre anni dal giorno dell'*infortunio*.

Reale Mutua corrisponde l'*indennizzo* per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio* che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infortunio* medesimo;

**pertanto:**

- non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infortunio*, in quanto conseguenze indirette di esso;
- se al momento dell'*infortunio* l'*Assicurato* è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti suddette;
- con particolare riferimento alla garanzia *Invaldità Permanente*, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, le percentuali di cui al successivo articolo 6.10) (Allegato 1), sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

## 6.9 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di divergenza sull'indennizzabilità del *sinistro* o sulla misura degli *indennizzi* si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, secondo le seguenti modalità:

- mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti;
- mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista al punto precedente, oppure in alternativa ad essa. I due primi componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

## 6.10 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'*indennizzo* dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.

L'*indennizzo* verrà corrisposto in Italia.

**Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa.**

Tuttavia, se l'infortunato muore prima che l'indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, liquida ai beneficiari:

- L'importo già concordato, o in alternativa,
- L'importo offerto.

Se l'Assicurato muore prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche previsti in polizza, Reale Mutua liquida ai beneficiari, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, l'importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dagli articoli 6.8) Criteri di indennizzabilità e 6.7) Denuncia dell'infortunio-Obblighi dell'Assicurato, anche attraverso l'esame di documentazione prodotta dai beneficiari, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti ( a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.

**Le spese per i certificati restano a carico dell'Assicurato.**

**Il grado di *invalidità permanente* è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:**

### TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE (Allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124)

Definizioni	sinistro	destro
◆ Sordità completa di un orecchio		15%
◆ Sordità completa bilaterale		60%
◆ Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35%
◆ Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40%
◆ Stenosi nasale assoluta unilaterale		8%
◆ Stenosi nasale assoluta bilaterale		18%
◆ Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria		
a. con possibilità di applicazione di protesi efficace		11%
b. senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30%

<b>Definizioni</b>	<b>sinistro</b>	<b>destro</b>
◆ Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
◆ Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
◆ Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		
◆ Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
◆ Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
◆ Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
◆ Perdita del braccio		
a. per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
b. per amputazione al terzo superiore	80%	70%
◆ Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
◆ Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
◆ Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
◆ Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
◆ Perdita totale del pollice	28%	23%
◆ Perdita totale dell'indice	15%	13%
◆ Perdita totale del medio	12%	
◆ Perdita totale dell'anulare	8%	
◆ Perdita totale del mignolo	12%	
◆ Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
◆ Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
◆ Perdita della falange ungueale del medio	5%	
◆ Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
◆ Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
◆ Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
◆ Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
◆ Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
◆ Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
◆ Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°		
a. in semipronazione	30%	25%
b. in pronazione	35%	30%
c. in supinazione	45%	40%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%

<b>Definizioni</b>	<b>sinistro</b>	<b>destra</b>
◆ Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
◆ Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi		
in semipronazione	40%	35%
in pronazione	45%	40%
in supinazione	55%	50%
quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
◆ Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18%	15%
◆ Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione		
in semipronazione	22%	18%
in pronazione	25%	22%
in supinazione	35%	30%
◆ Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
◆ Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
◆ Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
◆ Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
◆ Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
◆ Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
◆ Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
◆ Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
◆ Perdita totale del solo alluce	7%	
◆ Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato	3%	
◆ Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
◆ Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
◆ Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

### Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

#### Note

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.
- La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di *infortunio* agricolo.
- In caso di afachia monolaterale:
  - con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10           15%
  - con visus corretto di 7/10                       18%
  - con visus corretto di 6/10                       21%
  - con visus corretto di 5/10                       24%
  - con visus corretto di 4/10                       28%
  - con visus corretto di 3/10                       32%
  - con visus corretto inferiore a 3/10           35%

- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per *invalidità permanente* totale; **la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo**. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, **fino a raggiungere al massimo il valore del 100%**. Nel caso in cui l'*invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

## 6.11 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'*infortunio*.

# **APPENDICE NORMATIVA - PRINCIPALI NORME RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

---

## **ARTICOLI DEL CODICE CIVILE**

---

### **ART. 1892 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

[omissis]

### **ART. 1893 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE.**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### **ART. 1898 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

[omissis]

### **ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO.**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicu-

razione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

## **ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

---

### **ART. 122 - VEICOLI A MOTORE**

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente;
- 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
- 1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.
- 1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del

proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

## **ART. 122-BIS DEROGHE**

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ivass, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60.
3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste

dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.

4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).
5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

## **ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
  - a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
  - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
  - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

## **ART. 131 - TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO**

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.

## **ART. 134 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO**

1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria, né maggiorano i premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza. Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135.
2. L'impresa di assicurazione inserisce le informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione.
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.
- 4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto ed in tutte le ipotesi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi ad un ulteriore veicolo anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
- 4- ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non

possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4- ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4-ter.2 Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

4- quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolare i premi e pubblica una panoramica generale delle stesse.

4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa, si applicano le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio regolamento.

## **ART. 141 - RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO**

1. salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. l'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo iv. [212]
4. l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

## **ART. 144 - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO**

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

## ART. 148 - PROCEDURA DI RISARCIMENTO

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.<sup>598</sup> Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
- 2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo

132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.
- 11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

## **ART. 149 - PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO**

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

#### **ART. 170-BIS - DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.
- 1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.



Data ultimo aggiornamento: 30/11/2023.

Servizio Clienti  
Buongiorno Reale

**800 320 320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20  
buongiornoreale@realemutua.it

Assistenza stradale,  
per l'abitazione e la salute

**800 092 092**

24 ore su 24  
7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5251 RCA



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it  
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.